

**COMMISSIONE XI  
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**AUDIZIONE**

6.

**SEDUTA DI LUNEDÌ 11 APRILE 2016**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CESARE DAMIANO**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>			
Damiano Cesare, <i>Presidente</i> .....	3	Massicci Francesco, <i>presidente facente funzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)</i> .....	3, 8
<b>Audizione di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00747 Lombardi, 7-00885 Di Salvo e 7-00889 Baldassarre concernenti iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati (ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento):</b>		<b>Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00747 Lombardi, 7-00885 Di Salvo e 7-00889 Baldassarre concernenti iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati (ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento):</b>	
Damiano Cesare, <i>Presidente</i> .....	3, 6, 8, 10	Damiano Cesare, <i>Presidente</i> .....	10, 19, 20, 23
Di Salvo Titti (PD) .....	7, 8	D'Amico Natale Maria Alfonso, <i>consigliere della Corte dei conti</i> .....	22
Lombardi Roberta (M5S) .....	6		

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpl); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

	PAG.		PAG.
Di Salvo Titti (PD) .....	19	<i>Allegato 1: Documentazione depositata dai rappresentanti della Commissione di vigi- lanza sui fondi pensione (COVIP) .....</i>	24
Laterza Enrica, <i>presidente della sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti</i> .	10, 22		
Lombardi Roberta (M5S) .....	20		
<i>ALLEGATI:</i>		<i>Allegato 2: Documentazione depositata dai rappresentanti della Corte dei conti .....</i>	38

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
CESARE DAMIANO

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00747 Lombardi, 7-00885 Di Salvo e 7-00889 Baldassarre, concernenti iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00747 Lombardi, 7-00885 Di Salvo e 7-00889 Baldassarre, concernenti iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati.

Nel ringraziare i nostri ospiti per la loro partecipazione, segnalo che sono presenti il dottor Francesco Massicci, Presidente facente funzioni, il dottor Raffaele Capuano, direttore generale, l'avvocato Leonardo Tais, direttore centrale della Direzione vigilanza, il dottor David Solombrino, dirigente responsabile del Servizio vigilanza sulle Casse professionali.

Avverto che per lo svolgimento dell'audizione la Commissione ha a disposizione

circa quaranta minuti. La relazione degli auditi, quindi, potrà avere una durata orientativa di circa venti minuti, in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per le repliche degli auditi.

Nel ringraziare ancora una volta i nostri ospiti per la loro presenza, lascio immediatamente la parola al dottor Massicci.

FRANCESCO MASSICCI, *presidente facente funzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)*. Grazie, presidente. Credo che impiegherò meno del tempo assegnato e passo ad illustrare la nostra relazione.

Onorevole presidente, onorevoli deputati, ringrazio la XI Commissione permanente per aver invitato la COVIP a partecipare al ciclo di audizioni sulle risoluzioni abbinata 7-00747 Lombardi, 7-00885 Di Salvo e 7-00889 Baldassarre, nelle quali viene sollecitata l'assunzione da parte del Governo di alcune iniziative anche di carattere normativo di vario tenore nel settore degli enti previdenziali di diritto privato, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

Tali iniziative coinvolgono per taluni profili anche l'attività istituzionale della COVIP. In particolare, nella risoluzione dell'onorevole Lombardi si sollecita l'impegno del Governo affinché siano affidati alla COVIP maggiori poteri di vigilanza e controllo, nonché potestà regolamentare e sanzionatoria nei riguardi delle casse professionali.

Nella risoluzione dell'onorevole Di Salvo si sollecita il Governo affinché i controlli sugli enti siano affidati a un unico organismo specializzato, in possesso di elevate competenze di carattere finanziario, che si occupi sia dell'attività di carattere regolatorio, per quanto concerne il controllo dei principali atti organizzativi, sia

delle funzioni ispettive e di vigilanza sull'attività svolta, compresa la possibilità dell'acquisizione di documenti e di informazioni relativi all'attività, sia dell'erogazione con tempestività ed efficienza di eventuali sanzioni.

Nella risoluzione dell'onorevole Baldassarre si sollecitano, infine, interventi di carattere ispettivo su alcuni specifici problemi concernenti il patrimonio degli enti.

Nel condividere in termini generali l'obiettivo sotteso alle risoluzioni, fondamentalmente riconducibile alla necessità di un efficientamento del sistema di controllo sugli enti, si ritiene tuttavia necessario svolgere preliminarmente alcune osservazioni e considerazioni.

Gli enti di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 gestiscono ingenti risorse per l'erogazione del trattamento pensionistico obbligatorio di oltre due milioni di iscritti e beneficiari. Al 31 dicembre 2014 le attività totali detenute dagli enti ammontavano, a valore di mercato, a 71,9 miliardi di euro, in aumento di 6,3 miliardi di euro rispetto alla fine del 2013, quindi con un incremento pari al 9,6 per cento.

L'attuale assetto dei controlli sugli enti, pur se necessita di miglioramenti in termini di efficienza e di efficacia, è coerente con la natura e con la finalità proprie di tali enti. Diversamente dai fondi pensione, questi enti svolgono infatti la funzione di gestione del risparmio previdenziale pubblico, il cosiddetto « primo pilastro ». Ciò richiede un'adeguata articolazione e il riparto delle competenze tra diversi soggetti istituzionali.

Coerentemente il legislatore ha, infatti, attribuito alla competenza della COVIP, quale autorità per legge già preposta alla verifica della sana e prudente gestione del risparmio previdenziale privato, cosiddetto di « secondo pilastro », anche il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti, conservando tuttavia in capo ai Ministeri vigilanti la competenza in ordine agli aspetti più strettamente previdenziali, nonché quella di carattere regolatorio e quella relativa all'adozione delle iniziative conse-

guenti alle risultanze degli accertamenti tecnici svolti dalla COVIP.

Trattandosi, come detto, di enti preordinati alla gestione del risparmio previdenziale pubblico, appare evidente come i poteri regolatori e di controllo in materia di previdenza obbligatoria, ad esempio in ordine al regime della contribuzione, delle prestazioni e, dunque, dell'accesso al trattamento pensionistico, così come della verifica della sostenibilità finanziaria di lungo periodo e di *governance* degli enti, non possono che essere esercitati dallo Stato e, per esso, dai ministri competenti.

Diversamente, l'attività più prettamente inerente la vigilanza e il controllo sugli investimenti e sul patrimonio degli enti può opportunamente essere attribuita ad un'autorità amministrativa indipendente, in ragione della necessità di garantire, nel suo espletamento, competenze tecniche altamente specialistiche, unitamente a un approccio, a presidio e tutela del risparmio previdenziale delle persone, tipico di un'autorità come la COVIP, chiamata istituzionalmente ad operare in termini di vigilanza sociale per il futuro e il benessere delle famiglie.

Alla luce delle predette considerazioni, nel ringraziare della fiducia riposta nei riguardi della nostra Autorità, che sarà di sicuro sprone per potenziare ulteriormente l'attività sinora svolta, non si ritiene tuttavia coerente con la natura specifica degli enti in argomento e con la funzione loro propria di gestione di risparmio previdenziale pubblico l'ipotizzata riconduzione delle articolate funzioni di vigilanza sugli enti tanto di natura regolatoria quanto di controllo ispettivo e sanzionatorio ad un unico organismo specializzato, finanche la COVIP.

Se il mantenimento del sistema di vigilanza, articolato nei termini ora descritti, è coerente con la natura pubblica del risparmio previdenziale gestito dagli enti, deve rilevarsi tuttavia come la disciplina di settore risulti, da un lato, datata, in quanto incentrata su una normativa risalente ai decreti di privatizzazione degli enti in parola, prevalentemente basata sulla repressione di violazioni di legge, con il conse-

guente commissariamento, dall'altro, incompleta, non risultando ancora adottato il regolamento – la cui emanazione era prevista entro sei mesi dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 – volto a introdurre disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse e di banca depositaria. Alla fine del 2016, saranno sei gli anni di ritardo nell'emanazione del regolamento.

In merito, non può che auspicarsi, in primo luogo, il rapido completamento dell'*iter* di emanazione di tale regolamento, che lo scorso 24 febbraio ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato. La definizione di tale specifica disciplina, sul cui schema la COVIP ha rilasciato il parere di competenza, costituirà infatti elemento di grande utilità, in quanto consentirà di disporre di un quadro di regole certe e predeterminate, all'interno del quale potranno esercitarsi le prerogative gestionali degli enti.

Favorirà inoltre l'ordinato esercizio della complessiva azione di vigilanza delle diverse istituzioni a ciò preposte, fra le quali prioritariamente la COVIP, ivi compresa la valutazione di atti regolamentari degli enti vigilati preordinati ad una migliore definizione dei processi gestionali in materia di investimento delle risorse.

Ad ogni modo, considerato che, come accennato, la disciplina del settore risulta nel suo complesso ormai datata, si auspica l'avvio, da parte delle istituzioni a ciò preposte, di un percorso finalizzato ad una manutenzione evolutiva della stessa, che superi l'approccio limitato descritto e renda più efficace ed efficiente l'azione di vigilanza degli enti.

Ciò grazie ad una più adeguata proceduralizzazione dell'attività di controllo, che sia anche prodromica a sostenere processi di miglioramento della *governance* degli enti e una più adeguata gestione del patrimonio degli stessi, rafforzando, in tal modo, la tutela del risparmio previdenziale pubblico degli iscritti alle casse professionali.

Si reputa utile evidenziare che, pur in presenza di un quadro normativo, per certi versi, datato e, per altri, assolutamente incompleto, la COVIP, da quando le sono state conferite le funzioni in materia di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti, ha comunque svolto una rilevante attività di vigilanza, che ha contribuito a migliorare sotto taluni profili la gestione degli enti stessi.

In questi anni, la COVIP ha acquisito, infatti, una rilevante mole di dati, informazioni e valutazioni sul patrimonio degli enti, riportando gli esiti degli accertamenti condotti, anche tramite specifiche ispezioni *in loco*, ai Ministeri vigilanti per le valutazioni di loro competenza.

L'Autorità ha inoltre prodotto dettagliate relazioni per singolo ente, contenenti informazioni sulla complessiva articolazione delle attività detenute, di natura sia mobiliare che immobiliare, sulla politica di investimento, sulle modalità di gestione, sul sistema del controllo dei rischi e sui processi di impiego delle risorse.

Come accennato, la legge riconosce alla COVIP la prerogativa di svolgere la propria attività anche attraverso ispezioni sugli specifici aspetti di propria competenza, e, in effetti, verifiche ispettive sono state compiute presso gli enti, con particolare attenzione agli aspetti legati alla *governance*, alla correttezza e alla linearità del processo decisionale nelle scelte di investimento, al ruolo degli *advisor*, nonché al fine di approfondire alcune specifiche decisioni di investimento assunte dagli enti.

Al riguardo, si osserva che nella risoluzione presentata dall'onorevole Baldassarre è contenuto, tra l'altro, l'impegno per il Governo a porre in essere interventi ispettivi al fine di accertare le cosiddette « riserve tecniche », nonché i valori storici immobiliari iscritti in bilancio e di verificare l'andamento delle dismissioni immobiliari degli enti.

In proposito, fermo restando che il decreto legislativo n. 509 del 1994 prevede che presso gli enti previdenziali di diritto privato sia costituita una riserva legale, il cui importo è predeterminato in base alla

legge ed è pari a cinque annualità delle pensioni in pagamento, si rileva che le modalità di iscrizione in bilancio dei valori immobiliari sono stabilite dalla disciplina civilistica e precisate nell'ambito delle indicazioni fornite allo scopo dai Ministeri vigilanti.

Quanto ai profili di competenza della COVIP, si fa presente che, nell'ottica della verifica della sana e prudente gestione e della correttezza dei comportamenti tenuti, l'Autorità ha già avuto occasione di analizzare specifiche operazioni immobiliari poste in essere dagli enti.

Nel momento in cui entrerà in vigore la disciplina sugli investimenti, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nella quale sono previsti specifici limiti all'esposizione immobiliare degli enti, la COVIP potrà effettuare più puntuali valutazioni sulle complessive iniziative che questi ultimi adotteranno, per il progressivo rientro nell'ambito dei limiti previsti.

Precisato quanto sopra, si ritiene utile, infine, evidenziare che, sulla base della complessiva attività svolta dalla COVIP in questi anni, è oggi possibile disporre di un insieme di dati sulla composizione delle attività detenute dagli enti e sulle caratteristiche della relativa gestione finanziaria, connotati da un significativo grado di omogeneità.

La disponibilità di dati e informazioni così articolati, oltre a costituire il presupposto per l'adozione da parte dei Ministeri vigilanti delle iniziative di competenza in ordine ai singoli enti o anche per l'analisi di impatto delle possibili regolamentazioni, concorre alla formazione di un patrimonio informativo in progressiva crescita, sulla base del quale può essere promosso l'efficientamento anche del sistema di vigilanza sugli enti, volto prioritariamente a migliorarne la *governance* e a garantirne la corretta e adeguata gestione e l'equilibrio economico-finanziario.

Sotto questo profilo, si reputa che l'attività svolta dalla COVIP in questi anni nei confronti degli enti abbia contribuito significativamente al miglioramento delle

prassi, dei comportamenti e degli assetti dei soggetti vigilati nell'ambito della gestione finanziaria.

Nel ringraziare nuovamente per l'opportunità concessa all'Autorità, si ritiene di far cosa utile depositare agli atti della Commissione il quadro di sintesi pubblicato nel sito *internet* della COVIP sugli investimenti effettuati dagli enti al 31 dicembre 2014. Tale documento illustra gli aspetti più significativi che in chiave aggregata emergono dall'ultima rilevazione della COVIP, dando evidenza al patrimonio informativo di cui si è detto in precedenza, concernente la composizione delle attività detenute e le caratteristiche della relativa gestione finanziaria.

**PRESIDENTE.** Grazie, presidente. Autorizzo la pubblicazione della documentazione depositata, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato 1*). Lascio la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

**ROBERTA LOMBARDI.** Grazie, presidente, e grazie, presidente Massicci, per il contributo. Ricordo che noi abbiamo avuto una lunga interlocuzione epistolare in questi due anni relativamente ad alcune analisi che avevamo richiesto alla COVIP in merito ad alcuni investimenti della cassa di previdenza Enasarco.

Vorrei trarre spunto proprio dalla conclusione di una di queste lettere, forse l'ultima, in risposta a un mio esposto, firmata dal Presidente Massicci, laddove è scritto: « in conclusione, si ritiene quindi di aver rappresentato ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, così come richiesto dal quadro normativo attualmente vigente, i profili critici reputati di rilevanza sostanziale, quali desunti dal complesso delle informazioni qui disponibili circa l'investimento effettuato per conto della Cassa da Europa Plus Sca Sif SICAV », che era uno dei gestori di un investimento di Enasarco.

Visto l'accurato lavoro che COVIP effettua nell'analizzare gli investimenti delle casse, perché, come risulta dalla relazione,

rinunciare a quella che potrebbe essere un'attività che è già nelle vostre corde e che già sapete fare? Affermate, infatti, che, « nel ringraziare della fiducia riposta nei riguardi della nostra Autorità, che sarà di sicuro sprone per potenziare ulteriormente l'attività finora svolta, non si ritiene tuttavia coerente con la natura specifica degli enti in argomento e con la funzione loro propria di gestione di risparmio previdenziale pubblico l'ipotizzata riconduzione delle articolate funzioni di vigilanza sugli enti tanto di natura regolatoria quanto dei controlli ispettivi e sanzionatori a un unico organismo specializzato, finanche la COVIP ».

Questo è un lavoro che state facendo, probabilmente avendo trovato un lettore attento a quanto scrivete, al contrario degli anni precedenti, quando le vostre relazioni, pur segnalando alcune peculiarità o profili di rischio di determinati investimenti, non trovavano un occhio sufficientemente attento a cogliere determinate sfumature in un linguaggio istituzionale, quindi molto paludato e anche molto edulcorato nei toni, come è anche giusto in un'interlocuzione istituzionale.

Noi ci siamo chiesti perché credete che il ruolo di COVIP nei confronti degli enti previdenziali a contribuzione obbligatoria sia quello di « utile scrivano », ma che l'oggetto di tale scrivere sono informative, che poi i Ministeri possono utilizzare o ignorare, senza che nulla accada.

Proprio per potenziare e valorizzare il lavoro finora da voi svolto, volevamo, con la nostra risoluzione, dotare la COVIP di autonomia anche nell'indirizzo degli investimenti di questi enti, sempre nel quadro normativo del regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, che disciplinerà questi investimenti, anche se, purtroppo, in modo molto lasco, come risulta da quanto abbiamo letto dalla bozza di regolamento che gira da più di un anno sui tavoli dei Ministeri vigilanti e del Consiglio di Stato.

L'abbiamo vista l'anno scorso in occasione della pubblicazione nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze dell'invito a partecipare alla consultazione

pubblica per raccogliere contributi e l'abbiamo letto con molta attenzione. Abbiamo constatato che anche questa bozza di regolamento contempla in modo molto lasco l'utilizzo di derivati, fondi di investimento alternativo, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi, che non sono soggetti alla direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori immobiliari e che, quindi, possono operare come leva finanziaria.

Ci aspettavamo, quindi, che voi foste d'accordo nel dotarvi di poteri ispettivi, sanzionatori e di commissariamento simili a quelli della Banca d'Italia nei confronti degli istituti di credito. Vorrei capire perché considerate la vostra Autorità non idonea a svolgere un ruolo del genere, grazie.

TITTI DI SALVO. Grazie, presidente, grazie, presidente Massicci per la sua relazione, grazie alla COVIP per il grande lavoro fatto, di cui la relazione è uno degli esempi, che ho avuto modo di apprezzare anche quale vicepresidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Esiste un interesse, da parte mia e del mio gruppo, all'argomento delle casse previdenziali, con riferimento in particolare a un aspetto che, credo, sia rilevante anche rispetto al tema che stiamo trattando dell'efficacia e dell'efficienza degli attuali sistemi di controllo sul sistema delle casse. Il punto è questo: l'interesse che le casse previdenziali abbiano comportamenti e investimenti assolutamente rispettosi della loro missione, che è quella specifica della prestazione previdenziale, comporta che tutti i controlli debbano essere coerenti con la necessità della salvaguardia di tale missione e con la prudenza di cui si sta parlando.

Il punto di vista che introduco, e che credo aiuti anche a ragionare sul sistema dei controlli, è quello dell'interesse che, in generale, ma nel nostro Paese in particolare, il risparmio previdenziale diventi una componente degli investimenti nell'economia reale. Questa è una scelta attuata in molti altri Paesi, in cui tale risparmio ar-

riva a costituire una quota notevole degli investimenti nell'economia reale.

Penso che questo sia molto importante soprattutto nel nostro Paese, in cui la discussione su come gli investimenti pubblici possano aiutare l'economia reale dipende dalle scelte — che devono essere ovviamente adottate prima — di politica industriale sugli investimenti da fare, ma credo che la scelta che il risparmio previdenziale debba essere investito nell'economia reale, salvaguardando la propria missione, sia molto importante, molto seria e anche molto innovativa (innovativa per noi, non per altri Paesi).

È quindi evidente che la discussione sull'efficacia e sull'efficienza dei controlli sul sistema è particolarmente rilevante. La mia opinione, che voi avete letto nella mia risoluzione, è che l'attuale sistema di controlli sia molto ampio. Voi avete dato una risposta, ma la domanda sottesa metteva in dubbio che la stessa ampiezza dei controlli non sia direttamente proporzionale alla loro efficienza.

La risoluzione si domanda se il fatto che siano disgiunti i poteri di controllo dai poteri di sanzione possa essere un elemento utile. Con la vostra relazione rispondete quando dite di non ritenere utile un unico soggetto di controllo e, quindi, per logica conseguenza, ritenete che l'attuale sistema dei controlli sia, nella sua molteplicità, utile, in quanto permette approcci differenti.

Prendo atto di questa considerazione, ritengo che voi siate i più adatti ad esprimere un'opinione sul sistema, ma torno a chiedervi se la divisione tra poteri di controllo e poteri di sanzione sia altrettanto utile o se, altrimenti, vada corretta.

Il regolamento di cui parlavamo prima, di cui siamo in attesa da sei anni, il 24 febbraio ha superato il vaglio del Consiglio di Stato e quindi...

FRANCESCO MASSICCI, *presidente facente funzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)*. Lo chieda ai rappresentanti ministeriali...

TITTI DI SALVO. Ovviamente quel regolamento è molto importante, alla luce del

discorso che facevo in termini generali, perché i controlli e il vostro prezioso lavoro hanno una preconditione, ossia l'esistenza di regole rispetto alle quali si esplica l'azione di controllo. Quindi, è molto importante un sistema di regole sulla cui applicazione effettuare un controllo, non solo formale, ma anche sostanziale.

Vi ringrazio per il lavoro che avete fatto negli anni passati, che fate adesso e che aiuta a costruire l'insieme di informazioni necessarie, ma vi chiedo anche un aiuto a ragionare sulla fattibilità dell'investimento del risparmio previdenziale nell'economia reale, mantenendo tutte le garanzie necessarie. Chiedo la vostra opinione anche sulla utilità di mantenere disgiunte, al di là del numero degli enti di controllo, su cui siete stati chiarissimi, le funzioni sanzionatorie da quelle di controllo. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Di Salvo. Se non ci sono altri interventi, lascio la parola al dottor Massicci per la replica.

FRANCESCO MASSICCI, *presidente facente funzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)*. Grazie dell'attenzione che ci avete rivolto. Vorrei fare una precisazione: noi non rifiutiamo e non riteniamo di non essere adeguati a svolgere una funzione di più largo respiro, simile a quella che esercitiamo nei confronti degli enti di previdenza complementare. Abbiamo un ruolo « a tutto tondo », come quello della Banca d'Italia, ma nei confronti della previdenza complementare. Abbiamo però precisato che, giuridicamente, il settore della previdenza complementare privata è strutturato diversamente rispetto a quello della previdenza obbligatoria, pubblica, di cui ora stiamo parlando.

Un potere regolatorio che riguardi la struttura giuridica pensionistica obbligatoria, quella pubblica, attribuito a un'autorità indipendente dovrebbe sollevare qualche critica, specialmente da parte della Commissione lavoro. La COVIP o la Banca d'Italia avrebbero, infatti, il potere di intervenire, per esempio, sui criteri d'accesso al pensionamento pubblico o sul livello di contribuzione.



Credo che questo elemento, che incide sul contenuto dell'articolo 38 della Costituzione, richieda un minimo d'approfondimento. Noi non riteniamo di non essere in grado di svolgere questa funzione, dal momento che già la svolgiamo nei confronti degli enti di previdenza complementare.

Detto questo, cosa vogliamo? Attenzione, perché la discussione non riguarda la distinzione fra potere di controllo e potere di sanzione, ma riguarda la distinzione fra potere di controllo e potere regolatorio, rimesso a un'autorità come la COVIP o ad un'altra autorità, per la disciplina di aspetti che restano in capo allo Stato e, quindi, alle amministrazioni vigilanti sui fondi pensione.

Non siamo entrati nel dettaglio, ma abbiamo anche detto, in primo luogo, che occorre che sia emanato il regolamento - dovevano essere sei mesi e sono passati sei anni - per disciplinare i casi in cui si verifichi un'esposizione di qualche ente verso l'economia reale, soprattutto nel settore degli investimenti immobiliari, prevedendo la presentazione di un piano di rientro, per rientrare nei limiti di una determinata percentuale di risorse investite. In tal modo, aumentano la forza del potere di controllo e la capacità di intervenire sulla *governance* degli enti e migliorano la funzione di vigilanza e la funzione stessa di questi enti. In assenza del regolamento, abbiamo soprattutto cercato di verificare la loro situazione, facendone una fotografia, e di migliorare il loro processo decisionale.

A pagina tredici del documento che ho depositato, vi informiamo che, rispetto alla *governance*, su un totale di venti enti solo quattordici hanno definito una disciplina interna; sei non hanno ancora provveduto. Ma, se è emanato un decreto che disciplina questi aspetti, siamo in grado di dire che si sono creati i presupposti per intervenire sugli enti che non si sono ancora dotati di una specifica disciplina.

Non possiamo proporre una norma di dettaglio, ma vi preannunciamo che, al termine di questa audizione, scriveremo ai Ministeri vigilanti, proponendo una correzione della normativa vigente, quella del

decreto legislativo n. 509 del 1994, per articolare meglio tutto il procedimento di verifica, di referto e, quindi, di imposizione a questi enti di determinati comportamenti.

Io credo che, nei rapporti con l'ente vigilato, una buona *governance* debba suggerire e stimolare, perfino imporre, certi comportamenti. Ma, nel momento in cui la legge stabilisce la percentuale di investimento o l'esigenza di dotarsi del documento degli investimenti, come previsto nel decreto, chi non lo fa sta andando contro la legge, quindi gli deve essere imposto di adottare quel documento degli investimenti entro una certa data.

Questo è un profilo che manca oggi nella legislazione, quindi con il nostro intervento lo suggeriamo, anche se non nel dettaglio. Nel breve documento che abbiamo depositato facciamo anche un confronto tra i Fondi di previdenza complementare e cogliamo i comportamenti di questi enti rispetto all'economia, al sistema Paese. Le casse previdenziali sono fortemente parte del sistema Paese attraverso gli investimenti immobiliari.

Se la percentuale di tali investimenti mediamente è pari al 30 per cento, noi segnaliamo che, per taluni enti, questa percentuale è oltre il 50 per cento. Quindi occorrono interventi per ridimensionare questi investimenti. Si tratta di accompagnare tali enti con procedimenti adeguati. A pagina quattro del documento depositato vi informiamo che, per quanto attiene alle Casse privatizzate, gli investimenti in *real estate* nel 2013 sono circa il 30 per cento e passano al 26,6 per cento nel 2014. Ciò dimostra, quindi, che tali enti hanno cominciato a disinvestire. Resta ferma la percentuale di investimento in titoli di debito, di cui poco più della metà è rappresentata da titoli di Stato, mentre gli investimenti in capitale passano dall'11 per cento al 12,6 per cento. Stiamo cogliendo, quindi, qualche modifica nei comportamenti di questi enti.

Se andiamo a guardare i Fondi di previdenza complementare, mentre, come risulta dalla tabella a pagina otto del documento, gli enti privatizzati hanno il 60 per

cento di investimenti nel sistema Paese Italia, i Fondi di previdenza complementare, invece, hanno investito il 40 per cento nel sistema Paese Italia e il 60 per cento all'estero.

Sebbene la disciplina della *governance* sia stata perfezionata, tuttavia, per una parte, è datata, per l'altra, è assolutamente incompleta, anche se permette di acquisire un minimo di informazioni che evidenziano che il sistema delle casse privatizzate è più presente nel Paese rispetto ai Fondi pensione complementari.

Efficacia ed efficienza quindi le avremmo, ma si tratta di modificare l'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, arricchendo la possibilità di confronto su questi aspetti fra autorità di vigilanza e amministrazioni vigilanti, in maniera da rendere il sistema più efficiente ed efficace. Gli spazi ci sono, quindi il nostro non è un rifiuto, se la legislazione ci attribuisce tali compiti, però vi invito a riflettere sul fatto che la COVIP dovrà avere voce in capitolo, ad esempio, sulla definizione dell'età di accesso alla pensione in un ente pubblico che gestisce previdenza obbligatoria.

PRESIDENTE. Bene. Ringraziamo il dottor Massicci e i rappresentanti della COVIP per il loro contributo sempre prezioso. Tutti, del resto, conoscono la nostra passione per i fondi previdenziali.

**La seduta sospesa alle 15.40 è ripresa alle 15.45.**

**Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00747 Lombardi, 7-00885 Di Salvo e 7-00889 Baldassarre, concernenti iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti della Corte dei conti, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00747 Lombardi, 7-00885 Di Salvo e 7-00889 Baldassarre, concernenti iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati.

Nel ringraziare i nostri ospiti per la loro partecipazione segnalo che sono presenti i presidenti di sezione Enrica Laterza e Luigi Gallucci, i consiglieri Natale Maria Alfonso D'Amico, Paolo Valletta e Stefano Siragusa, nonché Roberto Marletta funzionario dell'ufficio stampa.

Per lo svolgimento dell'audizione la Commissione ha a disposizione circa quarantacinque minuti. La relazione degli auditi potrà avere quindi una durata orientativa di venti minuti, in modo tale da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per le repliche.

Nel ringraziare ancora una volta i nostri ospiti per la loro presenza, lascio immediatamente la parola alla presidente della sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, dottoressa Enrica Laterza.

ENRICA LATERZA, *presidente della sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti*. Buongiorno, presidente. Sono la dottoressa Enrica Laterza e presiedo la sezione centrale della Corte dei conti, che controlla la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e, quindi, in questa sede e in questa veste, rappresento la Corte dei conti. Ringrazio, quindi, della considerazione che la Commissione ci ha riservato, anche a nome del Presidente Squitieri.

Abbiamo depositato una relazione abbastanza sintetica, che provvederò velocemente a leggere.

Non pochi dei temi oggetto dell'audizione della Corte dei conti innanzi a codesta Commissione, concernenti iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati, involgono – anche per quanto attiene ai profili del controllo – l'assetto che il legislatore, più di venti anni orsono, intese conferire al sistema previdenziale del nostro Paese.

Si tratta dunque di profili squisitamente istituzionali, che afferiscono a scelte compiute dal legislatore, che, in quanto tali, possono essere oggetto di ripensamenti attraverso interventi di modifica del vigente quadro ordinamentale, siano essi volti a ridurre o, per converso, ad ampliare gli spazi di autonomia delle casse previdenziali private ovvero volti a prevedere pro-

cessi di accorpamento o interventi sui sistemi di controllo, temi questi di politica previdenziale, rispetto ai quali il contributo della Corte dei conti non può andare oltre quello di fornire all'organo parlamentare un quadro di insieme di questo comparto del sistema pensionistico in Italia dal punto di vista del controllo esercitato, appunto, dalla magistratura contabile.

La riflessione sull'attuale natura giuridica delle casse previdenziali dei professionisti non può che prendere avvio dalle norme di delega, di cui alla legge n. 537 del 1993 e alla legge n. 335 del 1995, rispettivamente, in tema di finanza pubblica e di riforma dei sistemi pensionistici. In esecuzione di dette deleghe, sono stati adottati due provvedimenti normativi di rilievo particolare, il decreto legislativo n. 509 del 1994 e il decreto legislativo n. 103 del 1996, che trasformano in modo radicale il mondo della previdenza obbligatoria, ripartendolo in due comparti, il comparto della previdenza pubblica e quello della previdenza privata.

È ben noto come la privatizzazione disposta dal decreto legislativo n. 509 del 1994 abbia interessato tredici casse professionali, cui si aggiunge un ente assistenziale, quale l'ONAOSI, ai quali prima del 1994 era riconosciuta la natura di enti pubblici, mentre la disciplina intervenuta nel biennio successivo ad opera del decreto legislativo n. 103 del 1996, che ha riguardato sette enti, sia finalizzata ad ampliare la tutela pensionistica ad altre categorie di liberi professionisti.

Delle casse appartenenti all'emisfero della previdenza privata una soltanto, l'Istituto di previdenza per i giornalisti italiani « Giovanni Amendola », ha funzioni sostitutive della assicurazione generale obbligatoria, avendo, cioè, tra altro, competenza a provvedere in tema di ammortizzatori sociali, tra i quali l'indennità di disoccupazione e la cassa integrazione.

Alla perdita della natura pubblicistica consegue che alle associazioni o alle fondazioni, cioè alle casse privatizzate e a quelle istituite con il citato decreto legislativo n. 103 del 1996 è riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa e contabile,

nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. Il primo di detti principi consiste nel garantire l'equilibrio di bilancio e, a tal fine, le casse privatizzate sono state, sin dalla loro nascita, tenute a dotarsi di un bilancio tecnico attuariale di verifica della sostenibilità delle gestioni nel medio-lungo periodo.

Ai sensi, infatti, dell'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, alle casse è attribuita, nel rispetto degli ambiti di autonomia ad esse riconosciuti dall'ordinamento, la facoltà di individuare il meccanismo di calcolo delle pensioni, retributivo, contributivo o misto, salva la necessità di assicurare la sostenibilità delle gestioni attraverso manovre sulle entrate e sulla spesa nell'arco temporale disegnato dal legislatore, principio a cui fa da corollario l'obbligo per gli enti in parola di provvedere al pagamento delle pensioni ai propri iscritti attraverso le entrate contributive e quelle derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, restando esclusa ogni forma di finanziamento pubblico, sia esso diretto o indiretto.

L'esclusione dal finanziamento pubblico caratterizza anche le casse dei professionisti istituite a norma del decreto legislativo n. 103 del 1996. Ad esse è, poi, fatto obbligo di corrispondere le pensioni esclusivamente con il metodo contributivo.

A fini conoscitivi l'allegato 1 alla relazione depositata, con riferimento alle casse di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, enuncia i diversi metodi con i quali gli enti medesimi provvedono al pagamento delle pensioni ai propri iscritti, che, in estrema sintesi, si traducono nella scelta del metodo retributivo per il calcolo delle pensioni basato sulla media di annualità di reddito, che, in qualche ipotesi, coprono l'intera vita lavorativa, e per la scelta del metodo contributivo attraverso la moltiplicazione del montante individuale dei contributi versati dagli iscritti per un coefficiente, determinato attraverso vari criteri di calcolo, che per le casse di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 coincidono con quello definito dalla « Riforma Dini » del 1995.

Tra gli strumenti a garanzia del diritto alla prestazione pensionistica, è di rilievo il disposto dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 103 del 1996, che impone alle casse professionali di garantire una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni, riserva legale in origine costituita da cinque annualità delle pensioni in essere al 1994 ed ora, invece, da riferire alle pensioni a data corrente, in base al decreto ministeriale del 29 novembre 2007.

Nelle pagine seguenti della relazione si è ritenuto di fornire preliminarmente elementi di conoscenza e valutazione sul sistema dei controlli cui gli enti per ora sono assoggettati, in quanto è dato rilevare come questo argomento possa assumere un ruolo centrale nel dibattito in corso presso questa Commissione.

Si farà poi cenno, in appositi paragrafi, alle misure poste in essere negli anni più recenti dal legislatore, per garantire la stabilità delle gestioni previdenziali dei professionisti, ai profili afferenti all'inserimento delle casse nell'ambito delle pubbliche amministrazioni che rilevano ai fini di contabilità nazionale, al tema degli investimenti nel settore immobiliare e, più in generale, al ruolo che le casse possono essere chiamate a svolgere per lo sviluppo dell'economia nazionale, temi questi di cui vi è riferimento nelle relazioni che annualmente la Corte dei conti trasmette al Parlamento sulla gestione di ciascun ente previdenziale.

Per quanto riguarda i sistemi di vigilanza e di controllo, la legge n. 259 del 1958, che disciplina, appunto, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, adottata in esecuzione dell'articolo 100 della Costituzione, reca un compiuto e specifico corpo normativo che, nell'evoluzione dell'ordinamento, ha avuto ad oggetto non solo enti pubblici, ma anche soggetti aventi forma giuridica privata, quali società, fondazioni e associazioni, riconosciute o non riconosciute.

Senza entrare nel merito delle specifiche disposizioni della legge, basta in questa sede evidenziare che essa introduce, nei confronti degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, una forma successiva di controllo, che ha come costante principio ispiratore la ricerca di una maggiore efficienza della gestione, di un miglioramento qualitativo di prodotti e servizi, del rispetto degli equilibri di bilancio, e ha come esito il riferire al Parlamento sui risultati del controllo eseguito annualmente.

Nell'elenco degli enti assoggettati al controllo della Corte, ai sensi dell'articolo 2 di questa legge, erano compresi i soggetti, che all'epoca erano di natura giuridica pubblica, tenuti a corrispondere le pensioni alle principali categorie di professionisti. Il controllo della Corte, svolto nei confronti sia di enti pubblici, sia di enti che rivestano la natura di soggetti privati, secondo quanto ebbe a chiarire la stessa Corte costituzionale in una nota sentenza del 1993, è regolato dalla legge n. 259 del 1958 in due diverse modalità.

La prima, prevista dall'articolo 2, riguarda gli enti cui la Pubblica amministrazione conferisce contributi con carattere di periodicità, la seconda, disciplinata dall'articolo 12, è riferita agli enti cui lo Stato contribuisce con apporto al patrimonio in capitale, servizi o beni, oppure mediante concessioni di garanzia finanziaria.

In questo secondo caso, il controllo si esercita non solo su base cartolare, attraverso cioè l'esame dei bilanci di esercizio e di altri documenti ritenuti dalla Corte utili ai fini di referto, ma anche mediante la presenza diretta di un magistrato della Corte, legittimato ad assistere alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, ad evidenziare come il legislatore abbia ritenuto rispondente ad un preciso e coerente percorso istituzionale il permanere nei confronti delle casse, anche dopo la trasformazione da soggetti di natura pubblica in soggetti privati senza fine di lucro, del controllo della magistratura contabile, stante il loro fine principale, sicuramente pubblico, di assicurare il trattamento pensionistico ai propri iscritti.

Il decreto legislativo n. 509 del 1994, che, come si è già indicato, ha sancito tale trasformazione, attribuendo agli enti in parola autonomia gestionale, organizzativa e contabile, dispone espressamente che la Corte dei conti eserciti il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurarne la legalità e l'efficacia, e riferisca annualmente al Parlamento.

Questo controllo quindi, in assenza di disposizioni diverse, ha continuato ad essere svolto con le modalità di cui all'articolo 2, e cioè attraverso l'esame cartolare dei documenti di bilancio e degli atti istruttori.

Come sappiamo, però, il controllo della Corte non esaurisce i meccanismi di verifica sugli enti previdenziali privatizzati, dalle legge affidati anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze con modalità assai incisive. All'approvazione degli atti gestori di maggiore rilevanza, quali lo statuto, i regolamenti, le delibere in materia di contributi e prestazioni, si affiancano i poteri ministeriali di nomina di un commissario straordinario in caso di disavanzo economico-finanziario e, nel caso dell'impossibilità di adottare provvedimenti di riequilibrio dopo tre anni, di nomina di un commissario liquidatore, al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta.

Da ultimo, di rilievo è la competenza che è stata affidata alla COVIP con l'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che ha attribuito a detta Commissione funzioni di vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali.

Con riguardo al sistema dei controlli interni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, devono essere affidate a società di revisione e certificazione del bilancio le attività di revisione legale contabile, mentre restano intestate ai Collegi dei sindaci, nei quali siedono anche rappresentanti dei Ministeri vigilanti, i controlli contabili.

Nel sistema disegnato dal legislatore, la Corte dei conti, attraverso la Sezione di controllo sugli enti da me presieduta, partecipa, come testualmente dispone la legge n. 259 del 1958, all'esercizio del controllo e ne rappresenta l'anello di chiusura, in quanto detto controllo è posto a carico della Corte con l'onere di riferire al Parlamento sui riscontri effettuati, controlli questi ultimi sempre esercitati dalla Corte, stante la delicatezza della missione affidata alle casse privatizzate che, pur essendo soggetti privati, esercitano una funzione nel pubblico interesse, con un'attenzione particolare agli equilibri tra costi sostenuti e proventi conseguiti, al rapporto attuariale tra contributi e prestazioni, al livello di evasione ed elusione contributiva, alla redditività del patrimonio.

È opportuno aggiungere sotto il profilo metodologico come la Corte riferisca al Parlamento in ciascun anno, avendo a riferimento non solo i documenti di bilancio prodotti dagli enti, ma anche acquisendo dati e informazioni utili ai fini delle proprie attività di referto, con particolare riguardo alle deliberazioni adottate dagli organismi di amministrazione e all'attività dei Collegi dei sindaci.

La relazione della Corte, che viene deliberata collegialmente della Sezione del controllo sugli enti, è il solo documento sottoposto all'esame del Parlamento che fornisce a consuntivo il quadro generale, come dispone l'articolo 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994, della gestione di ciascun ente previdenziale riguardata in tutti i suoi aspetti: la gestione previdenziale attraverso gli indicatori maggiormente significativi, quali il rapporto tra iscritti e pensionati, quello tra contributi e prestazioni, nonché il rapporto tra il totale delle entrate e il totale delle uscite; la gestione patrimoniale attraverso l'esame degli *asset* patrimoniali e della loro movimentazione, i costi degli organi e quelli del personale dipendente, i risultati economico-patrimoniali di esercizio, con riguardo anche alle variazioni della riserva legale, l'esame dei dati attuariali, con riguardo in particolare agli scostamenti tra bilancio di esercizio e bilancio tecnico.

Quello della Corte dei conti è dunque un controllo successivo, che trova nella Costituzione il suo primo riferimento e nel Parlamento il suo primo destinatario, ma tale controllo costituisce anche stimolo ai processi di autocorrezione per le amministrazioni interessate, laddove siano rilevate irregolarità o, comunque, vengano in evidenza aspetti gestori suscettibili di essere migliorati o resi più efficienti.

A giudizio della Corte, il quadro d'insieme del sistema dei controlli sugli enti previdenziali dei professionisti mantiene oggi la sua validità di fondo, laddove affianca a un sistema di vigilanza svolto dagli organi di governo e di natura politico-amministrativa un controllo neutrale, affidato ad un organo terzo e indipendente, quale la magistratura contabile.

Tutto ciò non significa che non esistano margini di intervento per migliorare la interrelazione tra i soggetti istituzionali in parola. Basti, per esempio, considerare come la Corte non sia destinataria dei risultati delle attività di controllo svolte dalla COVIP, tenuta, ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, a riferire sulle attività svolte esclusivamente ai Ministeri vigilanti. È evidente, infatti, come la Corte, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, ben potrebbe giovare delle competenze tecniche altamente specialistiche di detto organismo.

Sono presenti nelle risoluzioni parlamentari alla base di questa audizione diretti riferimenti al controllo della Corte dei conti nell'ottica di un potenziamento delle sue funzioni, che possono essere visti sotto due diversi profili, pur tra loro collegati. Il primo profilo attiene ai tempi nei quali la Corte dei conti approva le proprie deliberazioni di controllo. È stato evidenziato in proposito come per giungere dall'approvazione del bilancio da parte di ciascun ente, dalla trasmissione del documento medesimo alla competente Sezione del controllo, alla conseguente approvazione e all'invio al Parlamento dello specifico referto della Corte trascorrono tempi che, pur fisiologici, non soddisferebbero comunque il carattere della tempestività.

È di tutta evidenza come il controllo della Corte e la comunicazione dei suoi esiti ai Presidenti della Camera e del Senato siano correlati all'approvazione dei bilanci di esercizio e, dunque, debbano scontare i termini previsti dalle norme statutarie di ciascun ente e dei successivi adempimenti. Si tratta quindi di tempi non comprimibili e che, comunque, trovano i propri riferimenti nell'assetto dato dal legislatore a questo settore.

La Corte sta compiendo significativi sforzi, pur tra molte difficoltà, non ultima la grave carenza di personale di magistratura, che vanno in una doppia direzione: da una parte, sollecitare gli enti previdenziali a far pervenire con ogni possibile tempestività i documenti di bilancio debitamente approvati, dall'altra, predisporre relazioni in tempi quanto più possibile ravvicinati, attraverso referti sintetici ma significativi sotto il profilo qualitativo.

In questo senso, del resto, sono le indicazioni del Programma di lavoro per il 2016 approvato dalla Sezione controllo sugli enti, documento anch'esso trasmesso al Parlamento, ma non basta: proprio in questi giorni è divenuto operativo un nuovo sistema informativo, denominato SICE, per la trasmissione alla Corte dei conti dei dati di bilancio di tutte le pubbliche amministrazioni controllate ai sensi della citata legge n. 259 del 1958, quindi anche delle casse previdenziali dei professionisti, che consentirà, tra l'altro, un'acquisizione più rapida dei bilanci di esercizio e dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'attività di controllo.

Un altro profilo, però, trova evidenza in alcune delle risoluzioni parlamentari. Si tratta di una proposta di modifica della disciplina oggi vigente, nel senso di prevedere che l'esercizio del controllo da parte della Corte nei confronti delle casse sia svolto con le modalità di cui all'articolo 12 della legge n. 259 del 1958, venga cioè esercitato da un magistrato della Corte che, al fine di riferire annualmente al Parlamento sulla gestione finanziaria complessiva degli enti anche attraverso l'esame dei documenti di bilancio, assista alle sedute degli organi di amministrazione e revisione

in analogia, per restare nel settore della previdenza, a quanto avviene per i grandi enti previdenziali pubblici (l'INPS, l'INAIL e lo stesso INPDAP prima della sua confluenza nell'INPS).

In questi ultimi casi riferiti a INPS e INAIL, l'opzione del legislatore verso questa modalità di controllo trova la propria ragione nelle dimensioni di questi enti, con riguardo all'ampiezza sia dei compiti istituzionali, sia della struttura organizzativa, sia degli aspetti economici e finanziari. Percorrere una simile strada per l'intera categoria delle casse previdenziali dei professionisti è un'eventuale scelta del legislatore, tuttavia deve tenersi in considerazione, tanto più ove si trattasse di un indirizzo relativo a tutti gli enti in parola, a prescindere dall'entità delle risorse gestite, come questa scelta avrebbe significative ricadute sull'attività istituzionale della Corte, il cui organico si trova già in grave situazione di sofferenza.

È doveroso poi porre in evidenza come anche il controllo svolto con le modalità dell'articolo 12, come quello di natura solo cartolare svolto ai sensi dell'articolo 2, si sostanzia in definitiva nell'obbligo di riferire al Parlamento con apposita relazione sulla gestione finanziaria annuale dell'ente.

Per quanto riguarda, invece, la stabilità delle gestioni previdenziali, occorre premettere come l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 preveda che la gestione economico-finanziaria degli enti privatizzati deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con l'indicazione dei risultati del bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale e da ricondurre a un arco temporale che era stato fissato in origine in quindici anni dalla legge n. 335 del 1995. Ai sensi di quanto disposto poi dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, la stabilità delle gestioni è da ricondursi a un arco temporale non inferiore a trenta anni.

Questo orizzonte temporale è stato ulteriormente allargato, senza esplicita esclusione di forme gestorie, a cinquanta anni dall'articolo 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo. Con la medesima disposizione è previsto che gli enti previdenziali privatizzati adottino, nei tempi stabiliti dal legislatore, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. In buona sostanza, il tenore letterale della norma è nel senso che soltanto le entrate previdenziali, non quindi quelle derivanti dalla gestione del patrimonio, concorrano, dal lato dell'attivo, all'equilibrio attuariale. In tal senso si esprime anche una circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

È lo stesso articolo 24, comma 24, a disporre che il decorso del termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei bilanci attuariali con proiezione a cinquanta anni, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applichino, con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo 2012, le misure correttive ivi previste, che sono il calcolo delle pensioni con il metodo contributivo o un contributo di solidarietà a carico dei pensionati, misure queste a cui però non si è fatto ricorso nei confronti di nessuno degli enti previdenziali, avendo essi provveduto a dotarsi di bilanci tecnici secondo le direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ad approvare riforme dei sistemi previdenziali ritenute idonee a garantire la stabilità delle gestioni, anche in un orizzonte temporale di cinquanta anni.

A fronte, infatti, di un quadro legislativo volto ad assicurare in modo più stringente la sostenibilità delle gestioni, la generalità delle casse si è trovata nella necessità di adottare interventi di riforma, che per alcune di esse hanno riguardato il compimento di un percorso già iniziato di passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo *pro rata* per le anzianità già maturate, e che comunque, nella generalità dei casi, hanno avuto riguardo, pur nella permanenza di un sistema retributivo, all'allungamento del periodo per il calcolo delle retribuzioni pensionabili, al graduale aumento dei contributi soggettivi minimi e

all'innalzamento dei requisiti di età per accedere ai trattamenti previdenziali.

A fini informativi della Commissione, nell'allegato 2 del documento depositato sono riportati i principali dati statistico-attuariali, cioè il saldo previdenziale, il saldo generale di patrimonio, i valori iniziali, intermedi e finali di quelle casse che già si sono dotate di bilanci tecnici con base il 31 dicembre 2014.

Al di là delle valutazioni che possono trarsi da questi documenti, che scontano ovviamente la validità delle ipotesi evolutive di natura demografica, economica e finanziaria prese in considerazione, l'esame dei bilanci di esercizio del 2014, che sono gli ultimi che la Corte ha potuto esaminare, mostrano un andamento non univoco, che vede maggiore la finalizzazione di quelle casse sui cui iscritti incidono più pesantemente la crisi occupazionale (è il caso per esempio dell'INPGI, per i giornalisti) ovvero fenomeni legati alla categoria professionale di appartenenza, con il tendenziale decremento del numero degli iscritti e il costante incremento dei pensionati. È questo il caso della CIPAG, per i geometri, e della CNPR per i ragionieri e periti commercialisti.

A tale riguardo, è poi da porre in evidenza come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una propria circolare, nel dare indicazioni sui parametri da utilizzare per la predisposizione di bilanci attuariali, ha ritenuto di sottolineare come le disposizioni recate dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 non abbiano modificato il previgente panorama normativo, con la conseguenza che la stabilità della gestione considerata dai bilanci tecnici è da ricondurre pur sempre ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni.

Per quanto riguarda gli ambiti di autonomia professionale e la questione dell'inserimento nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, pare assumere un ruolo centrale, in quello che potrà essere il dibattito parlamentare sui possibili interventi normativi di nuova regolazione dell'ordinamento delle casse previdenziali dei professionisti, la definizione non solo della natura giuridica che ad esse deve essere

attribuita, ma anche degli ambiti di autonomia che agli enti medesimi vanno riconosciuti, qualora permanga l'attuale *status* di soggetti giuridici privati nelle diverse forme previste dall'ordinamento.

A tale riguardo, viene in rilievo la questione assai dibattuta relativa all'inserimento delle casse nell'elenco delle pubbliche amministrazioni annualmente predisposto dall'ISTAT in forza della previsione dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità e finanza pubblica.

Si ritiene che la descritta circostanza debba essere necessariamente riguardata sotto due diversi aspetti, che sono connessi tra loro, non già per la loro natura intrinseca, bensì solo per espressa volontà del legislatore.

Il primo aspetto, che riguarda la funzione propria dell'elenco ISTAT, attiene alle valutazioni compiute dall'Istituto nazionale di statistica, che ha ritenuto che i conti delle casse previdenziali dei professionisti debbano concorrere alla costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e dell'Unione europea, e, quindi, alla quantificazione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, che rileva ai fini della verifica del rispetto dei parametri di convergenza europei.

Queste valutazioni, pur prescindendo da riconferme avute nelle sedi giurisdizionali (ci riferiamo alla nota sentenza del Consiglio di Stato del 2012) trovano diretto riferimento nelle regole del nuovo sistema europeo dei conti, il SEC 2010, che comprende tra le unità delle amministrazioni pubbliche, il settore S13, anche gli enti che erogano prestazioni pensionistiche a fronte di una contribuzione obbligatoria e di fissazione di contributi e prestazioni gestiti da amministrazioni pubbliche.

Il secondo aspetto fa riferimento alla scelta compiuta dal legislatore di applicare alle casse, in quanto amministrazioni pubbliche, le disposizioni di contenimento della spesa in materia di personale, di consumi intermedi, adottate nel contesto della politica di *spending review*, che si



attua indirettamente attraverso il riferimento all'inclusione delle amministrazioni nell'elenco ISTAT.

Ne consegue che, se il legislatore volesse ritenere che alle casse previdenziali non debbano essere applicati alcuni o tutti i vincoli sulla spesa, ben potrebbe così disporre, sull'esempio di quanto già avvenuto con riferimento alle istituzioni di ricerca. Mentre, invece, l'esclusione delle casse stesse dall'elenco dei soggetti che compongono il citato settore S13 di contabilità nazionale delle pubbliche amministrazioni andrebbe a porsi in contrasto con i criteri statistici elaborati in sede europea.

Secondo la definizione del SEC 2010, infatti, il settore degli enti di previdenza sociale deve ricomprendere le unità istituzionali individuate secondo i criteri indicati dal medesimo sistema. Fino a che saranno operativi e applicabili alle casse tutti i limiti previsti dalla legislazione di contenimento della spesa pubblica, che si applica alle casse in quanto inserite nell'elenco ISTAT, la Corte eserciterà un attento e compiuto monitoraggio, così come i Collegi sindacali, sul rispetto di queste normative.

Si collega al paragrafo precedente sugli equilibri di bilancio il tema, di indubbia delicatezza, relativo alla politica degli investimenti da parte delle casse del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, i cui rendimenti concorrono a garantire la stabilità delle gestioni e, quindi, il perseguimento della propria missione istituzionale.

La Commissione ha ascoltato l'audizione dei rappresentanti della COVIP, cui la legge ha recentemente affidato compiti di controllo su investimenti e composizione del patrimonio. Ci si asterrà quindi da valutazioni sul merito delle politiche di investimento poste in essere dalle casse, ancorché le relazioni annuali della Corte dei conti diano conto, per ciascuna di dette casse, della consistenza delle movimentazioni degli *asset* patrimoniali. Basta sottolineare come, secondo i dati forniti dalla stessa COVIP, le attività totali detenute dalle casse dei professionisti ammontano, al 31 dicembre 2014, a valore di mercato, a 71,9 miliardi di euro.

Si tratta, dunque, di valori assai significativi, come del resto è importante il numero complessivo dei contribuenti degli enti previdenziali, che, al 31 dicembre 2014, supera 1.276.000 unità. È quindi giustificato l'intervento dello Stato, che però, nel giudizio della Corte, sembra ad oggi rivestire contorni ben limitati.

A normativa vigente, con riguardo al settore che qui rileva, le sole disposizioni che assumono rilievo sono quelle contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, secondo cui le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili da parte degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, nonché le operazioni in giudizio da parte degli stessi e le somme rivenienti dalle alienazioni devono essere subordinate alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica.

A tale riguardo, è da considerare come ancora non sia stato adottato, a distanza di quasi cinque anni della norma di legge che lo prevedeva, il decreto interministeriale di disciplina dell'investimento delle risorse finanziarie, dei conflitti di interesse e del depositario delle casse dei professionisti. Su tale aspetto pertanto non possono essere formulate valutazioni, salvo assicurare che la Corte dei conti darà al Parlamento, nell'ambito della relazione annuale, accurate informazioni circa il rispetto da parte di ogni singolo ente di ciascuna disposizione che sarà contenuta nell'emanando decreto ministeriale.

Nelle risoluzioni presentate in Commissione all'origine di questa audizione vi sono, sia pure in diversa prospettiva, riferimenti a vari aspetti che afferiscono agli investimenti delle casse privatizzate, si traducano essi nella proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari ovvero nel possesso di quote di fondi immobiliari.

Nell'allegato 3 del documento depositato, si è ritenuto utile fornire una rappresentazione, aggiornata al dicembre 2014, dell'entità del patrimonio immobiliare detenuto dai singoli enti, con riguardo al valore dei fabbricati ad uso non strumentale, cioè destinati alla produzione di reddito, al valore delle quote dei fondi immo-

biliari e di strumenti finanziari di diversa natura.

I valori indicati nella tabella sono quelli iscritti nei bilanci di ciascun ente, in conformità ai principi del codice civile, con riferimento ai cespiti che figurano nelle immobilizzazioni materiali, in quelle finanziarie ovvero in attivo circolante.

A commento della tabella si può osservare come, tra il 2013 e il 2014, gli investimenti diretti in immobili mostrino una flessione pari al 21 per cento, mentre, nello stesso arco temporale, gli impieghi in quote di fondi immobiliari crescano di circa il 28 per cento. Con riferimento ai valori assoluti assistiamo agli stessi fenomeni.

I dati esposti fanno riferimento — occorre ribadirlo — ai valori degli investimenti immobiliari quali risultano dai bilanci dei singoli enti, quindi si discostano da quelli esposti dalla COVIP nel rapporto di recente pubblicato per la principale ragione che i dati della COVIP si riferiscono al valore di mercato. Resta tuttavia confermata in entrambe le analisi la diminuzione della consistenza degli impieghi immobiliari diretti, a vantaggio degli investimenti in fondi della medesima natura.

Con riguardo sempre agli investimenti immobiliari, resta ancora aperta la questione, diversa ma pur sempre afferente ai fabbricati ad uso non strumentale detenuti dalle casse, circa il regime giuridico cui essi restano assoggettati, con riguardo, in particolare, alle attività nel settore. In questa sede, si ricorda che la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 38, della legge n. 243 del 2004 ha escluso l'applicabilità agli enti in questione delle disposizioni vincolistiche in materia di trasferimento della proprietà immobiliare, dettate dal decreto legislativo n. 104 del 1996 per gli altri enti previdenziali, decisione questa che è espressione di una volontà del legislatore intesa a riconoscere gli ambiti di autonomia delle casse privatizzate, dovendo concorrere anche questi cespiti di natura patrimoniale a garantire nel tempo la sostenibilità delle gestioni.

Più in generale, è necessario ricordare come, fin dalla privatizzazione delle casse e della coeva istituzione di un sistema com-

piuto di previdenza integrativa, ci si è posti il problema di quale contributo potesse venire dal nuovo assetto, ai fini di rendere possibile un'accelerazione nello sviluppo dell'economia nazionale.

La risposta a questa domanda, che fu esplicitata al momento della riforma del 1995 e che costituisce il presupposto dei successivi interventi normativi, risiede anche nella convinzione secondo la quale lo sviluppo in Italia di un moderno sistema di intermediari specializzati nella raccolta e nella gestione di risparmio previdenziale possa rendere più completo il nostro sistema finanziario, in particolare sul versante nel quale esso si presenta più deficitario, cioè quello relativo a intermediari che agiscono in una logica di lungo periodo.

Ogni sistema finanziario è chiamato ad una funzione di trasformazione delle scadenze, agendo da intermediario tra le famiglie, che normalmente preferiscono investimenti finanziari prontamente liquidabili, e il sistema delle imprese, che ha bisogno invece di finanziamenti che diano una garanzia di durata più ampia, almeno legata a quella del processo produttivo e, almeno in parte, ai tempi di rientro, necessariamente più lunghi, degli investimenti.

Questa attività di trasformazione incontra limiti, che si fanno particolarmente stringenti per le banche commerciali, che vedono gran parte delle proprie passività avere scadenza brevissima e che non possono farsi oltre misura carico del rischio di una trasformazione di tali passività in impieghi di durata troppo lunga. Ecco perché i sistemi finanziari evoluti necessitano anche di intermediari diversi dalle banche commerciali, le cui passività abbiano scadenza più lunga, i quali possano quindi impiegare la loro raccolta in crediti di analoga durata, ad esempio nel finanziamento di infrastrutture, negli investimenti industriali, nell'edilizia residenziale.

Fra questi intermediari diversi, in tutto il mondo sviluppato hanno un ruolo rilevante quelli che gestiscono risparmio previdenziale. Normalmente tali intermediari sono soggetti a vincoli di natura pubblicistica e di carattere generale relativamente

all'impiego delle risorse gestite, che tendono essenzialmente ad impedire gestioni imprudenti, tipicamente imponendo una diversificazione del rischio quanto agli strumenti finanziari posseduti, agli emittenti e, a volte, ai settori d'intervento.

In questa direzione va appunto l'emanando decreto interministeriale di disciplina degli investimenti e delle risorse finanziarie delle casse, sul quale si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato.

Quanto all'opportunità di introdurre vincoli specifici, ad esempio veicolando parte dei risparmi previdenziali in imprese che abbiano determinate caratteristiche meritevoli di tutela, si tratta ovviamente di scelte di politica legislativa. La Corte non può, però, che evidenziare che poco efficaci, se non controproducenti, si sono rivelati i vincoli che hanno imposto agli intermediari di investire in questo o quell'altro settore, in questo o quell'altro strumento, poco efficaci perché moneta e credito tendono a distribuirsi secondo le opportunità e la profittabilità degli impieghi.

Le finalizzazioni a un determinato impiego possono generare costosi e opachi meccanismi di riallocazione, che accrescono il costo dei fondi per l'utilizzatore finale e non garantiscono affatto che le risorse affluiscano lì dove si vorrebbe. Tali limitazioni, inoltre, hanno spesso finito per rivelarsi controproducenti, perché hanno deresponsabilizzato i gestori delle risorse finanziarie, che hanno potuto nascondere spesso i cattivi risultati della gestione dietro norme che hanno loro imposto questo o quell'impiego.

Va infine sottolineato che obiettivo primario dei gestori del risparmio previdenziale deve essere quello di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, obiettivo questo che richiede la solidità e la redditività degli investimenti effettuati e che potrebbe incontrare fattori di rischio ove si intendesse finalizzare tali gestioni a sostegno di determinati settori dell'economia.

In un quadro siffatto, fermi restando gli opportuni vincoli alla diversificazione del rischio, piuttosto che imporre questo o

quell'impiego ai gestori, nel caso in esame ai gestori del risparmio previdenziale, sarebbe preferibile che venissero rimossi gli ostacoli all'impiego di tali risorse verso settori che si considerano meritevoli di sostegno.

Per fare un esempio, considerato il bassissimo livello dei tassi di interesse un po'ovunque nel mondo, si sta accrescendo la quota di infrastrutture finanziate con fondi raccolti sul mercato anziché attraverso risorse pubbliche. In Italia ciò non avviene o avviene difficilmente, probabilmente a causa di un quadro ordinamentale ridondante e mutevole, che rende difficile agli operatori privati fare i necessari calcoli finanziari entro l'ampio arco temporale richiesto da questo tipo di impieghi.

Ogni intervento che rafforzi la disponibilità di risparmio a lungo termine e rimuova gli ostacoli all'impiego delle risorse in operazioni di finanziamento che abbiano durata simile concorrerebbe ad attenuare i vincoli che impediscono una crescita più accelerata dell'economia nazionale e, con essa, il riassorbimento degli elevati livelli di disoccupazione che si registrano nel nostro Paese, in particolare per i giovani e le donne.

Sono andata molto in fretta e mi dispiace di non avere potuto rispettare i tempi.

**PRESIDENTE.** Grazie, non si preoccupi. Si tratta di una relazione ponderosa, di cui autorizzo la pubblicazione, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato 2*). Potremo, quindi, consultare il testo scritto, perché è molto prezioso.

Lascio la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

**TITTI DI SALVO.** Intervengo soprattutto per ringraziare per l'accuratissima relazione che ci è stata esposta, in cui sono affrontati tutti i punti toccati dalle risoluzioni, esprimendo un'opinione su tutti.

Sottolineo in particolare due cose. Uno dei punti più rilevanti che attengono al sistema delle casse privatizzate, uno dei

quesiti aperti riguarda l'efficacia e l'efficienza del sistema di controlli, ampio e molto diffuso. C'è una notazione che condivido, laddove, a proposito della necessità di maggiori controlli, si riconosce che esiste comunque un margine per un miglioramento della loro efficacia.

Considero molto utile il suggerimento, perché ritengo che la divisione tra chi controlla, chi sanziona e chi esercita il potere regolatorio possa essere migliorata. Voi notate, ad esempio, come l'esito di alcuni controlli non venga reso noto a tutti gli attori del sistema e come, invece, questa sarebbe una cosa molto importante.

La seconda considerazione (vado velocissimamente per consentire anche alle altre colleghe di intervenire) riguarda le notazioni molto interessanti che avete fatto sugli investimenti. L'interesse a ragionare di questa materia per me nasce anche dall'interrogativo di come promuovere anche nel nostro Paese l'utilizzo del risparmio previdenziale nell'economia reale, sapendo che in altri Paesi questo avviene e che sarebbe utile come il pane, per le cose dette anche in questa occasione, e sapendo che alcuni tentativi in questa direzione sono stati fatti, perché la legge di stabilità del 2015, per esempio, istituisce un fondo per neutralizzare il previsto aumento dell'imposizione fiscale dal 20 al 26 per cento sulle casse, nel caso in cui esse facciano investimenti nell'economia reale.

Sembra però che vi siano problemi relativi alla fruibilità di questo meccanismo, quindi è molto utile che, rispetto a un obiettivo condiviso, che anche la politica ha mostrato di condividere nel momento in cui ha disposto l'istituzione del fondo, si trovino le vie migliori, naturalmente rimanendo fermo che qualunque scelta che sarà fatta dovrà garantire la tutela della missione delle casse, che è la prestazione previdenziale.

Credo che incentivare il risparmio previdenziale nell'economia reale sia molto importante. Il presupposto è che ci sia una politica industriale che indirizzi gli investimenti.

ROBERTA LOMBARDI. Ringrazio i rappresentanti della Corte dei conti che

hanno apportato anche un prezioso contributo scritto, denso di contenuti, che mi riservo di leggere con molta attenzione.

Vorrei solo sottolineare un rilievo da voi giustamente sollevato, sul fatto che coinvolgere, già nella fase della gestione di questi enti, un magistrato della Corte dei conti, in analogia a quanto già avviene in altri settori, ovviamente inciderebbe sulla già affaticata struttura della Corte, di cui apprezziamo il lavoro, tanto da cercare, in ogni provvedimento di riorganizzazione della pubblica amministrazione, di fare approvare emendamenti per sostenere la Corte dei conti sia sul versante delle risorse umane sia su quello economico finanziario.

Crediamo moltissimo nella validità dell'azione di questa istituzione, quindi ne abbiamo tenuto conto nel momento in cui l'abbiamo citata nella nostra risoluzione e nella proposta di legge a mia prima firma che siamo in procinto di presentare, sempre in relazione a quest'ambito.

Mi fa molto piacere cogliere, nella parte finale della relazione, un'osservazione sulla finalizzazione delle risorse a determinati impieghi, che possono generare costosi e opachi meccanismi di riallocazione, laddove si parla di investimenti finanziari, perché tale osservazione sembra riecheggiare il lavoro che in questi due anni è stato fatto dalla mia parte politica e che ha trovato molti riscontri sia nell'attività di studio della COVIP, così come abbiamo avuto modo di ascoltare nella precedente audizione, sia nell'interlocuzione intercorsa tra noi e i competenti uffici della Corte dei conti.

Per il resto, mi riservo di leggere con attenzione la relazione e, nel caso, di chiedervi ulteriori chiarimenti scritti, se dovessi ravvisare qualche ulteriore necessità di approfondimento. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie. Se non ci sono altre richieste di intervento, vorrei fare solo una breve osservazione prima di lasciare la parola, ai rappresentanti della Corte dei conti Abbiamo apprezzato molto il lavoro svolto dalla Corte non solo in questa circostanza, ma anche per quanto riguarda il Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica, di cui è qui presente uno

degli estensori, il Consigliere Natale D'Amico.

Con il vostro lavoro avete reso giustizia a tante interpretazioni relative al sistema pensionistico, interpretazioni circa la sostenibilità del sistema previdenziale che persistono anche nel Documento di economia e finanza recentemente presentato al Parlamento. In particolare, ho apprezzato che a pagina 195 il Rapporto, riferendosi ai cambiamenti intervenuti, dica che « le previsioni a lungo termine sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e l'adeguatezza dei trattamenti futuri sopra presentate mettono in luce la stabilità di lungo periodo della spesa pensionistica e il considerevole lavoro di suo contenimento realizzato dal ciclo delle riforme degli ultimi anni ». Nel rapporto, inoltre, è stata calcolata la spesa che si sarebbe avuta nel 2015 senza la riforma pensionistica del 2007 - quella che ho realizzato io, in qualità di Ministro del lavoro, che sono sempre stato accusato di aver cancellato lo « scalone Maroni », dimenticando di dire che ho permesso di risparmiare un punto di prodotto interno lordo con il complesso degli interventi, e non con questo o quell'intervento - e senza le riforme del Governo Monti del periodo 2010-2011.

Naturalmente, la riforma del 2007, essendo stata fatta con il concorso delle parti sociali, non ha prodotto contraccolpi, mentre quella successiva, purtroppo, ha prodotto gli « esodati ». Il vostro è quindi un lavoro molto prezioso. Spererei che queste affermazioni vengano riprese anche nel recente Documento di economia e finanza, o almeno negli aggiornamenti, in modo tale che possiamo archiviare il tema secondo il quale il sistema previdenziale è sempre fuori controllo, cosa che non è vera. Io ritengo non solo che non lo sia, ma anche che le riforme del 1995 e del periodo 2007-2011 abbiano introdotto una potente correzione perché, come voi avete detto, 30 miliardi di euro all'anno, per 15 anni, valgono 450 miliardi, il che equivale a un quinto del debito pubblico complessivo. Si tratta di una cifra da considerare ragguardevole, ma che viene sempre ignorata, vi-

lipesa, dimenticata, anzi si dice sempre che non basta ancora.

Anch'io ho apprezzato, come le colleghe, la parte della relazione relativa alla necessità di tutelare l'obiettivo primario dei gestori di risparmio previdenziale. Ricordo che, quando ero presidente del Fondo Cometa dei metalmeccanici, mi sono sempre battuto per un'idea semplice: quel risparmio degli operai e degli impiegati serve per la pensione, il nostro scopo è dare una pensione, non far arricchire gli operai e gli impiegati, perché quelli che pensano di arricchirsi con la finanza facile fanno una brutta fine, come abbiamo visto.

Voi fate bene a vigilare su questo aspetto, perché è evidente che il tentativo di far svolgere ai fondi previdenziali troppi ruoli rischia di portarli fuori dai binari. Molti, ad esempio, immaginano che con quei risparmi si debbano fare investimenti per sostenere l'economia e l'occupazione, ma, se vanno male, i fondi sono bruciati.

Forse varrebbe la pena di supportare con quei risparmi settori, come le infrastrutture che, se fossero regolati da una normativa semplificata, potrebbero beneficiarne e ottenere rendimenti assicuranti, perché bisogna sempre ricordare che un lavoratore deve poter scegliere fra investire i suoi soldi in un investimento tranquillo, l'obbligazione, o avventuroso, l'azione, e non tutti hanno una mentalità speculativa.

Considero controproducente il fatto che i Governi (nessuno escluso, anche il presente) abbiano, invece, la tendenza a considerare il risparmio a fini previdenziali come un investimento di Borsa, giustificando, con questo, l'aumento della tassazione. È evidente che l'aumento della tassazione induce il lavoratore a non sottoscrivere i fondi, in quanto non convenienti, e questo mi sembra un cane che si morde la coda.

Credo che nel testo delle risoluzioni che dovremo votare sarà opportuno separare l'idea del risparmio a esclusivi fini previdenziali, il secondo pilastro che si aggiunge a una pensione pubblica che diventa più magra, per i motivi che sappiamo, da quello che può essere il puro investimento speculativo, che ciascun cittadino è in

grado di fare se lo desidera. Vi ringrazio quindi anche per questa sottolineatura.

Lascio quindi la parola alla dottoressa Laterza per la replica finale.

ENRICA LATERZA, *presidente della sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti*. Andando molto velocemente, per quanto attiene al tema dei controlli, voglio sottolineare che, in base alla legge che prevede il controllo sulle spese finanziarie degli enti, applicabile anche alle casse privatizzate, il controllo ordinario corrispondente al dettato normativo sarebbe quello di tipo cartolare esercitato a norma dell'articolo 2 della legge n. 259 del 1958, che prevede l'acquisizione annuale dei rendiconti, l'acquisizione da parte del magistrato relatore o istruttore degli atti ritenuti necessari e poi la relazione finale al Parlamento, perché questo tipo di controllo è previsto per gli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Nella definizione di « contribuzione ordinaria » rientrano anche imposte, tasse e contributi che siano devoluti con carattere di continuità agli enti, ed è proprio questo il caso delle casse previdenziali. Ecco perché, quindi, quando le casse sono state trasformate da organismi di diritto pubblico a organismi di diritto privato, nell'assenza di disposizioni contrarie, la Corte ha ritenuto che, permanendo il controllo della Corte, esso dovesse continuare ad essere esercitato nelle forme previste dall'articolo 2.

Ciò non toglie che, come è stato fatto per l'INPS, per l'INAIL o per l'INPDAP prima della sua confluenza nell'INPS, il legislatore possa scegliere che, invece, il controllo si svolga nelle modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958, che non prescindono dal controllo dei bilanci annuali di tipo cartolare e non prescindono dall'esito finale della relazione annuale al Parlamento sulla gestione degli enti, però si avvantaggiano della presenza diretta di un magistrato che assiste a tutte le sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Pur avendo sottolineato gli impatti di natura organizzativa che da una scelta di questo genere deriverebbero, la Corte non

può che riconoscere che questo tipo di controllo è più incisivo, perché il magistrato, che, ovviamente, non ha diritto di voto, partecipa alla gestazione di molte delle scelte e degli orientamenti assunti dagli enti controllati.

Per quanto attiene al tema generale della possibile veicolazione del risparmio previdenziale a determinate finalità di sostegno ai settori dell'economia reale, visto che è stato citato come coautore del rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, vorrei sentire l'opinione del Consigliere D'Amico.

NATALE MARIA ALFONSO D'AMICO, *consigliere della Corte dei conti*. Il presidente ha detto tutto quando ha richiamato la finalità principale: garantire una pensione ragionevole. Nella storia italiana abbiamo sperimentato vincoli che imponevano a un dato soggetto di investire almeno « x » in questo o in quel settore, e non è stata una storia molto favorevole. La storia italiana degli istituti di credito speciale non è stata una storia gloriosa.

Altra cosa sono i vincoli di natura prudenziale. Il caso più semplice è quello dei fondi comuni di investimento: nei casi in cui un soggetto gestisce soldi non suoi sono previsti vincoli sulla concentrazione del rischio, per cui l'ordinamento pone limiti quantitativi, cosa che mi pare ragionevole. Invece, vincolare in senso positivo con la previsione di un limite minimo di investimento in questo o quel settore produce effetti che, storicamente, non sono stati favorevoli e rischiano di deresponsabilizzare gli investitori.

Vorrei ringraziare il presidente per le parole di apprezzamento per lo sforzo che abbiamo compiuto nell'analizzare la spesa previdenziale in un'ottica di lungo periodo, con una metodologia che, ovviamente, con riferimento alla previdenza, va utilizzata per guardare al futuro, ma anche per guardare al passato.

Il peso della previdenza che ci portiamo, piccolo o grande che sia, è infatti figlio di una storia, e anche il punto in cui siamo è l'esito di un processo di riforma che ha una storia alle spalle. Quindi, mentre tutti riconoscono che è necessario guardare in

avanti in un'ottica di lungo periodo, ci è sembrato, invece, importante anche guardare indietro, per capire la strada fatta, che abbiamo provato a ricostruire.

**PRESIDENTE.** Grazie, ho fatto tesoro e studiato molto quelle pagine del rapporto, con grande soddisfazione. Nel ringraziare i nostri ospiti per il loro qualificato contributo, dichiaro conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.35.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

**DOTT. RENZO DICKMANN**

---

*Licenziato per la stampa  
il 12 maggio 2016*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAI RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE  
DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE (COVIP)

**ENTI PREVIDENZIALI EX D.LGS. N. 509/1994 E N. 103/1996**

Investimenti al 31 dicembre 2014  
Quadro di sintesi



**COVIP**

COMMISSIONE DI VIGILANZA  
SUI FONDI PENSIONE



**AVVERTENZE**

Nelle tavole sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

- quando il fenomeno non esiste (anche sulla base di stime);
- .... quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono;
- .. quando i dati non raggiungono la cifra significativa dell'ordine minimo considerato.

Nelle tavole il valore del totale può non corrispondere alla somma dei dati parziali a causa degli arrotondamenti.

**PREMESSA**

L'articolo 14 del Decreto-legge 98/2011 ha attribuito alla competenza della COVIP le funzioni di vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti previdenziali ex d.lgs. 509/1994 e d.lgs. 103/1996 (di seguito, Enti). Ciò, al fine di garantire, nel loro espletamento, competenze tecniche altamente specialistiche, come tali in possesso di un'Autorità amministrativa indipendente già preposta per legge alla verifica della sana e prudente gestione del risparmio previdenziale privato (c.d. di secondo pilastro).

Trattandosi, tuttavia, di Enti preordinati alla gestione di risparmio previdenziale pubblico (c.d. di primo pilastro), il legislatore ha conservato, in capo ai Ministeri vigilanti, la competenza sia in ordine agli aspetti più strettamente previdenziali e regolamentari, sia in ordine all'adozione delle iniziative conseguenti alle risultanze degli accertamenti tecnici svolti dalla COVIP.

Se è coerente con la natura pubblica del risparmio previdenziale protetto il mantenimento di un sistema di vigilanza articolato, deve rilevarsi come la disciplina di settore risulti, da un lato, datata, in quanto incentrata su una disciplina risalente ai decreti di privatizzazione degli Enti in parola, prevalentemente basata sulla repressione di violazioni di legge, con il conseguente commissariamento (cfr. decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996); dall'altro, incompleta, non risultando ancora adottato il regolamento, previsto dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 98/2011, volto ad introdurre disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali, dei conflitti di interesse e di banca depositaria.

In tale quadro, la COVIP ha comunque svolto le proprie funzioni di vigilanza, riportando gli esiti degli accertamenti condotti, anche tramite specifiche ispezioni in loco, ai Ministeri vigilanti per le valutazioni di competenza. L'Autorità ha inoltre prodotto dettagliate relazioni, per singolo Ente, contenenti informazioni sulla complessiva articolazione delle attività detenute, sia di natura mobiliare che immobiliare, sulla politica di investimento e sulle modalità di gestione, sul sistema di controllo dei rischi, sui processi di impiego delle risorse.

Sulla base di tale attività è oggi possibile disporre di un insieme di dati sulla composizione delle attività detenute dagli Enti e sulle caratteristiche della relativa gestione finanziaria, connotati da un significativo grado di omogeneità.

La disponibilità di dati e di informazioni così articolati – oltre a costituire il presupposto per l'adozione da parte dei Ministeri vigilanti delle iniziative di competenza in ordine alla gestione dei singoli Enti o anche per l'analisi di impatto di possibili regolamentazioni – concorre alla formazione di un patrimonio informativo, in progressiva crescita, sulla base del quale può essere promosso un efficientamento anche del sistema di vigilanza sugli Enti, volto prioritariamente a migliorarne la *governance*, a garantirne la corretta e adeguata gestione e l'equilibrio economico-finanziario, rafforzando in tal modo la tutela del risparmio previdenziale pubblico degli iscritti alle casse professionali.

Nel prosieguo si fornisce un quadro degli aspetti più significativi che – in chiave aggregata – emergono dall'ultima rilevazione della COVIP.

## LE RISORSE DEL SETTORE

Al 31 dicembre 2014 le attività totali detenute dagli Enti ammontano, a valori di mercato, a 71,9 mld di euro, in aumento di 6,3 mld di euro rispetto alla fine del 2013 (pari al 9,6%). Nella tavola seguente è riportata la composizione delle attività a valori di mercato.

<b>Enti previdenziali ex d.lgs. 509/94 e d.lgs. 103/96. Composizione delle attività a valori di mercato.</b> (dati di fine anno; importi in milioni di euro)				
	2014		2013	
	Importi	%	Importi	%
<b>Attività</b>				
Liquidità	6.608	9,2	4.916	7,5
Titoli di Stato	15.238	21,2	12.938	19,7
Altri titoli di debito	6.612	9,2	6.530	9,9
- quotati	2.866	4,0	3.108	4,7
- non quotati	3.746	5,2	3.422	5,2
Titoli di capitale	5.816	8,1	4.075	6,2
- quotati	5.538	7,7	4.006	6,1
- non quotati	278	0,4	69	0,1
OICR armonizzati	8.775	12,2	8.305	12,7
- di cui: componente obbligazionaria <sup>(1)</sup>	3.477	4,8	3.566	5,4
- di cui: componente azionaria <sup>(1)</sup>	3.227	4,5	3.172	4,8
OICR non armonizzati	12.769	17,8	10.425	15,9
- di cui: fondi immobiliari	9.872	13,7	7.453	11,4
- di cui: fondi di private equity	834	1,2	686	1,0
Immobili	8.754	12,2	11.521	17,6
Partecipazioni in società immobiliari	512	0,7	582	0,9
Polizze assicurative	415	0,6	435	0,7
Altre attività	6.409	8,9	5.913	9,0
<b>Totale attività</b>	<b>71.908</b>	<b>100</b>	<b>65.640</b>	<b>100,0</b>
<i>Per memoria:</i>				
<b>Investimenti in real estate</b>	<b>19.138</b>	<b>26,6</b>	<b>19.556</b>	<b>29,8</b>
- Immobili	8.754	12,2	11.521	17,6
- Fondi immobiliari	9.872	13,7	7.453	11,4
- Partecipazioni in società immobiliari	512	0,7	582	0,9
<b>Investimenti in titoli di debito</b>	<b>25.327</b>	<b>35,2</b>	<b>23.034</b>	<b>35,0</b>
- Titoli di Stato	15.238	21,2	12.938	19,7
- Altri titoli di debito	6.612	9,2	6.530	9,9
- Componente obbligazionaria tramite OICR armonizzati <sup>(1)</sup>	3.477	4,8	3.566	5,4
<b>Investimenti in titoli di capitale</b>	<b>9.043</b>	<b>12,6</b>	<b>7.247</b>	<b>11,0</b>
- Titoli di capitale	5.816	8,1	4.075	6,2
- Componente azionaria tramite OICR armonizzati <sup>(1)</sup>	3.227	4,5	3.172	4,8

(1) Si tratta dei titoli di debito e di capitale sottostanti agli OICR armonizzati (cd. *look through*); informazione disponibile per oltre il 90% degli stessi OICR armonizzati.

### La componente immobiliare

La componente di *real estate*, considerando sia gli investimenti diretti sia quelli indiretti effettuati tramite fondi immobiliari e partecipazioni in società immobiliari controllate dagli Enti, continua a costituire un elemento estremamente significativo nel complesso delle

**attività detenute, ancorché in progressiva riduzione.**

Essa si attesta a **19,1 mld di euro pari al 26,6% degli attivi complessivi, in diminuzione rispetto all'anno precedente di 3,2 punti percentuali**. Se si estende l'orizzonte di valutazione anche al 2012, si osserva che **il peso della componente immobiliare è sceso di 6 punti percentuali in due anni**.

Sotto il profilo dell'incidenza di tale componente sulle attività detenute dai singoli Enti (ovvero dalle tre gestioni patrimonialmente separate istituite ai sensi del d.lgs. 103/1996 da due Enti ex d.lgs. 509/1994), **in 9 casi – di cui uno riferito a un Ente ex d.lgs. 103/1996 – essa è superiore al 30%; in particolare, per cinque Enti il peso si colloca tra il 48,4% e il 52%**.

All'interno degli investimenti immobiliari, si registra inoltre una consistente modifica della tipologia di *asset*.

Gli **immobili di proprietà** degli Enti sono 8,8 mld di euro e costituiscono il 12,2% delle attività totali, con una riduzione di 5,4 punti percentuali rispetto al 2013. Essi sono principalmente destinati a uso residenziale (46,4%) e a uso uffici (28,2%).

Nel considerare la riduzione degli investimenti diretti in immobili, va peraltro osservato che su di essa hanno inciso in misura significativa i conferimenti operati a favore di fondi immobiliari “dedicati” (ossia quelli di cui l'Ente è sostanzialmente l'unico quotista), con conseguente incremento del peso degli OICR non armonizzati. Tali operazioni portano quasi sempre a rilevare cospicue plusvalenze contabili (derivanti dalla più elevata valorizzazione dei cespiti conferiti, rispetto ai relativi valori di bilancio, effettuata in sede di apporto) – con i conseguenti benèfici effetti sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici – le quali tuttavia, differentemente da quelle derivanti dalle operazioni di vendita, non rappresentano proventi monetari effettivi.

Anche per effetto di tali conferimenti, **i fondi immobiliari** sono divenuti la tipologia più rilevante di *asset* immobiliari nell'ambito delle complessive attività degli Enti, per un totale di 9,9 mld di euro pari al 13,7% delle attività.

Completano il quadro le **partecipazioni in società immobiliari** pari a circa 512 mln di euro (0,7% del totale delle attività) in lieve calo rispetto all'anno precedente.

***I titoli di debito***

**I titoli obbligazionari sono 21,8 mld di euro e costituiscono la quota più rilevante delle attività totali (30,4%), in lieve incremento rispetto all'anno precedente (29,6%).**

La componente di **titoli di Stato**, comprensiva anche di titoli emessi da organismi sovranazionali, ammonta a 15,2 mld di euro, pari al 21,2% delle attività totali. **Di questi, il 68,3% è rappresentativo di emissioni della Repubblica italiana.**

Gli **altri titoli di debito** – per il 56,7% non quotati – ammontano a 6,6 mld di euro, pari al 9,2% delle attività totali. Di questi, poco più dei due terzi fa riferimento a emittenti residenti nell'Unione europea e circa i tre quarti sono emessi da imprese finanziarie.

La gran parte dei titoli di debito non quotati è costituita da **obbligazioni strutturate** – oggetto di risalenti operazioni di investimento – che ammontano a 3,2 mld di euro, pari al

4,4% delle attività totali. Poco meno dei tre quarti di tali titoli fa capo a un solo Ente, per il quale essi rappresentano il 12,5% delle attività totali; il restante è distribuito tra 11 Enti (per uno dei quali la presenza delle obbligazioni in questione interessa anche le due gestioni patrimonialmente separate in esso istituite ai sensi del d.lgs. 103/1996): in 9 casi (inclusa una di dette gestioni separate) l'incidenza di tali strumenti non supera il 4%, mentre nei rimanenti 4 casi (inclusa l'altra delle suddette gestioni separate) è compresa tra il 5% e il 10%.

### ***I titoli di capitale***

**I titoli di capitale sono 5,8 mld di euro, pari all'8,1% delle attività totali, in aumento di 1,9 punti percentuali rispetto al 2013.**

Si tratta quasi interamente di titoli quotati (oltre il 95% del totale dei titoli azionari in portafoglio), mentre risulta del tutto marginale la presenza di titoli non quotati, complessivamente pari a 278 mln di euro.

I titoli di capitale detenuti fanno riferimento per oltre la metà a imprese residenti nell'Unione europea e sono maggiormente concentrati sul settore finanziario (26,6%) e delle *utilities* (12%).

\* \* \*

Al fine di disporre di una ulteriore valutazione in ordine alla composizione del portafoglio mobiliare e alla relativa distribuzione tra titoli di debito e titoli di capitale, si può fare riferimento anche alla componente obbligazionaria e azionaria presente nei portafogli degli OICR armonizzati detenuti dagli Enti.

Al riguardo, si evidenzia che, nel caso in cui l'incidenza degli OICR armonizzati risulti superiore al 10% delle attività totali del singolo Ente, la COVIP ha chiesto di fornire la composizione in termini di titoli di debito e di capitale sottostanti (cd. *look through*). Alcuni Enti hanno peraltro reso disponibili tali informazioni anche nel caso in cui il peso di questi strumenti finanziari risulti inferiore al predetto limite, sicché è disponibile un dato riferibile alla gran parte degli OICR armonizzati (oltre il 90% del totale).

Tenendo conto di tale ulteriore elemento informativo e **considerando dunque la componente obbligazionaria e azionaria presente, nel complesso per circa 6,7 mld di euro, nei portafogli degli OICR armonizzati detenuti dagli Enti (cd. *look through*), l'ammontare dei titoli di debito sale a 25,3 mld di euro (35,2% delle attività totali) e quello dei titoli di capitale arriva a 9 mld di euro (12,6%).**

\* \* \*

### ***Gli OICR***

**Gli OICR, comprensivi anche della quota di fondi immobiliari, sono 21,5 mld di euro, pari al 30% delle attività totali.**

Gli **OICR armonizzati** ammontano a 8,8 mld di euro, pari al 12,2% delle attività totali e si riferiscono in prevalenza a fondi obbligazionari (45,7%) e azionari (37,4%).

Gli **OICR non armonizzati** ammontano a 12,8 mld di euro, pari al 17,8% delle attività totali e per essi sussistono inoltre 1,4 mld di euro di residui impegni di sottoscrizione. La gran parte (77,3%) è costituita da fondi immobiliari (9,9 mld di euro, pari al 13,7% delle attività totali). Inoltre sono presenti **fondi di private equity per un ammontare di 834 mln.**

### *Altre componenti*

Nelle attività complessivamente detenute sono inoltre presenti **liquidità** – comprensiva anche dei crediti per operazioni di pronti contro termine e dei depositi bancari con scadenza non superiore a 6 mesi – per 6,6 mld di euro (9,2% delle attività totali), **polizze assicurative** di Ramo I, III e V per 415 mln di euro (0,6% delle attività totali) e **altre attività** per 6,4 mld di euro (8,9% delle attività totali), di cui 4,9 mld di euro rappresentativi di **crediti di natura contributiva**.

\* \* \*

Nell'ambito della gestione finanziaria, principalmente in quella indiretta attuata tramite intermediari specializzati, risulta presente anche l'utilizzo di **strumenti finanziari derivati**, rappresentati – per la quasi totalità – da contratti *forward* per la compravendita a termine di valuta, finalizzata alla copertura del rischio di cambio connesso agli investimenti denominati in una valuta diversa dall'euro.

<b>INVESTIMENTI NEL "SISTEMA PAESE"</b>
---

Al 31 dicembre 2014 **gli investimenti degli Enti nel "sistema Paese" superano quelli non domestici. I primi ammontano infatti a 32,9 mld di euro, pari al 45,8% del totale complessivo delle attività, mentre i secondi si attestano a 25,6 mld di euro, corrispondenti al 35,5% del totale complessivo delle attività.**

Si osserva che, laddove il peso degli investimenti domestici e di quelli non domestici fosse rapportato, invece che al totale degli attivi, alle sole attività riportate nella prima parte della tabella successiva – con esclusione quindi della liquidità (prevalentemente depositi bancari), delle polizze assicurative e delle altre attività (in larga misura crediti contributivi) – ponendo dunque al denominatore l'importo di 58,5 mld di euro, **l'incidenza delle due componenti sarebbe rispettivamente pari al 56,3% per gli investimenti domestici e al 43,7% per quelli non domestici.**

Nell'ambito degli investimenti domestici, le due componenti largamente prevalenti sono rappresentate dagli **investimenti immobiliari (complessivamente pari al 25,8% delle attività totali)** e da quelli in **titoli di Stato (14,5 % delle attività totali).**

<b>Enti previdenziali ex d.lgs. 509/94 e d.lgs. 103/96. Investimenti domestici e non domestici.</b>						
<i>(dati di fine 2014; importi in milioni di euro)</i>						
	Investimenti domestici		Investimenti non domestici		Investimenti complessivi	
	Importi	%	Importi	%	Importi	%
<b>Attività</b>						
Titoli di Stato	10.408	14,5	4.830	6,7	15.238	21,2
Altri titoli di debito	1.098	1,5	5.514	7,7	6.612	9,2
- quotati	....	....	....	....	2.866	4,0
- non quotati	....	....	....	....	3.746	5,2
Titoli di capitale	1.517	2,1	4.299	6,0	5.816	8,1
- quotati	....	....	....	....	5.538	7,7
- non quotati	....	....	....	....	278	0,4
OICR armonizzati <sup>(1)</sup>	484	0,7	8.291	11,5	8.775	12,2
OICR non armonizzati <sup>(2)</sup>	10.148	14,1	2.621	3,7	12.769	17,8
- di cui: fondi immobiliari <sup>(2)</sup>	9.245	12,9	627	0,8	9.872	13,7
Immobili	8.754	12,2	-	-	8.754	12,2
Partecipazioni in società immobiliari	512	0,7	-	-	512	0,7
<b>Totale</b>	<b>32.921</b>	<b>45,8</b>	<b>25.555</b>	<b>35,5</b>	<b>58.476</b>	<b>81,3</b>
Liquidità					6.608	9,2
Polizze assicurative					415	0,6
Altre attività					6.409	8,9
<b>Totale complessivo</b>					<b>71.908</b>	<b>100,0</b>
<i>Per memoria:</i>						
<b>Investimenti nella componente real estate</b>	<b>18.511</b>	<b>25,8</b>	<b>627</b>	<b>0,8</b>	<b>19.138</b>	<b>26,6</b>
- immobili	8.754	12,2	-	-	8.754	12,2
- fondi immobiliari <sup>(2)</sup>	9.245	12,9	627	0,8	9.872	13,7
- partecipazioni in società immobiliari	512	0,7	-	-	512	0,7

(1) In base alle informazioni disponibili, per oltre il 90% degli OICR armonizzati, sulla relativa composizione in termini di titoli di debito e di capitale domestici (cd. *look through*), è stata stimata la ripartizione tra componente domestica e non della restante quota di tali strumenti finanziari.

(2) Non essendo disponibili dati sulla composizione dei portafogli detenuti, si è fatto riferimento alla relativa domiciliazione in Italia, reputata attendibile approssimazione della connotazione domestica degli investimenti sottostanti.

Volendo confrontare la situazione degli investimenti domestici/non domestici degli Enti con quella delle forme pensionistiche complementari, si osserva in primo luogo che **la situazione delle forme pensionistiche complementari si presenta invertita rispetto a quella degli Enti.**

Nei fondi pensione, infatti, gli investimenti non domestici superano quelli nel "sistema Paese". **I primi ammontano a 58,1 mld di euro, pari al 56,8% del totale complessivo delle attività, mentre i secondi si attestano a 35,4 mld di euro, corrispondenti al 34,6% del totale complessivo delle attività.**

Laddove, anche in questo caso, si rapportasse il peso delle due componenti di investimenti alla prima parte delle attività indicate in tabella (93,6 mld di euro), escludendo liquidità, polizze assicurative e altre attività, **l'incidenza degli investimenti non domestici sarebbe pari al 62,1% e quella degli investimenti domestici al 37,9%.**

Nell'ambito degli investimenti domestici dei fondi pensione, **la quota decisamente più significativa è rappresentata dai titoli di Stato (27,1% delle attività totali).**

<b>Forme pensionistiche complementari<sup>(1)</sup>. Investimenti domestici e non domestici.</b>						
<i>(dati di fine 2014; importi in milioni di euro)</i>						
	Investimenti domestici <sup>(2)</sup>		Investimenti non domestici <sup>(2)</sup>		Investimenti complessivi	
	Importi	%	Importi	%	Importi	%
<b>Attività</b>						
Titoli di Stato	27.704	27,1	22.055	21,5	49.759	48,6
Altri titoli di debito	1.801	1,8	10.313	10,1	12.114	11,8
- quotati	....	....	....	....	11.749	11,5
- non quotati	....	....	....	....	365	0,4
Titoli di capitale	805	0,8	15.661	15,3	16.466	16,1
- quotati	....	....	....	....	16.450	16,1
- non quotati	....	....	....	....	16	..
OICR armonizzati	483	0,5	10.106	9,9	10.589	10,3
OICR non armonizzati <sup>(3)</sup>	1.911	1,9	-	-	1.911	1,9
- di cui: fondi immobiliari <sup>(3)</sup>	1.389	1,4	-	-	1.389	1,4
Immobili <sup>(3)</sup>	2.245	2,2	-	-	2.245	2,2
Partecipazioni in società immobiliari <sup>(3)</sup>	516	0,5	-	-	516	0,5
<b>Totale</b>	<b>35.465</b>	<b>34,6</b>	<b>58.135</b>	<b>56,8</b>	<b>93.600</b>	<b>91,4</b>
Liquidità					4.217	4,1
Polizze assicurative					1.734	1,7
Altre attività					2.850	2,8
<b>Totale complessivo</b>					<b>102.401</b>	<b>100,0</b>
<i>Per memoria:</i>						
<b>Investimenti nella componente real estate</b>	<b>4.150</b>	<b>4,1</b>	-	-	<b>4.150</b>	<b>4,1</b>
- immobili <sup>(3)</sup>	2.245	2,2	-	-	2.245	2,2
- fondi immobiliari <sup>(3)</sup>	1.389	1,4	-	-	1.389	1,4
- partecipazioni in società immobiliari <sup>(3)</sup>	516	0,5	-	-	516	0,5

(1) I dati si riferiscono ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti, ai fondi pensione preesistenti e ai piani individuali pensionistici di tipo assicurativo; per i fondi preesistenti, i dati sono relativi ai fondi autonomi, ossia dotati di soggettività giuridica; sono escluse le riserve matematiche presso imprese di assicurazione. Nel totale si include FONDINPS.

(2) Per gli altri titoli di debito, i titoli di capitale e gli OICR armonizzati, la ripartizione fra investimenti domestici e non domestici è stata stimata.

(3) Per gli investimenti in OICR non armonizzati, ivi inclusi i fondi immobiliari, in immobili e in partecipazioni in società immobiliari, non essendo disponibili dati di dettaglio per area geografica, si è ipotizzato che gli stessi siano riferiti interamente ad attività domestiche.



\* \* \*

In sintesi, volendo svolgere alcune considerazioni di ordine comparativo tra l'allocazione degli investimenti a fine 2014 negli Enti previdenziali ex d.lgs.509/1994 e d.lgs. 103/1996 e nelle forme di previdenza complementare, si osserva che:

- la composizione del portafoglio degli Enti vede la rilevante presenza degli investimenti immobiliari (circa un quarto del totale delle attività); le altre principali attività sono i titoli di debito (circa il 30% del totale, di cui due terzi titoli di Stato), gli OICR armonizzati (circa il 12%) e i titoli di capitale (circa l'8%);
- viceversa, nelle forme pensionistiche complementari il portafoglio è allocato in prevalenza in titoli di debito (circa il 60% del totale delle attività, di cui i quattro quinti costituiti da titoli di Stato); fra le altre principali attività figurano i titoli di capitale (circa il 16%) e gli OICR armonizzati (circa il 10%), mentre gli investimenti immobiliari costituiscono nel complesso una componente residuale (circa il 4%), rivestendo un peso maggiore nei fondi pensione preesistenti.


Con riferimento agli investimenti nel "sistema Paese", tenendo conto della preponderante presenza in esso di piccole e medie imprese, occorre preliminarmente rilevare che la gamma degli strumenti finanziari disponibili per l'investimento in titoli di imprese domestiche appare oggi ancora ristretta e non pienamente adeguata rispetto alle esigenze delle forme previdenziali. Oltre alla conformità alla normativa vigente, tali strumenti dovrebbero possedere idonei requisiti in termini, ad esempio, di adeguata trasparenza, di criteri e frequenza di valorizzazione dell'investimento, di possibilità di smobilizzo, di livello dei costi. A questo proposito, l'impulso impresso anche a livello normativo all'investimento nelle piccole e medie imprese tramite strumenti alternativi (ad esempio, *minibonds*, fondi di *private equity*, fondi di debito o *credit funds* e veicoli di cartolarizzazione) può recare stimoli al maggior ruolo degli Enti e delle forme complementari nel sostegno finanziario alle imprese italiane, ferma restando l'esigenza di assicurarne la coerenza con la finalità previdenziale.

Ciò premesso, il quadro delle risorse allocate in Italia al 31 dicembre 2014 può essere così sintetizzato:

- **gli Enti hanno investito nel nostro Paese il 46% degli attivi, circa 33 mld di euro;** di questi:
  - 18,5 mld di euro (25,8% delle attività totali) sono costituiti da investimenti immobiliari;
  - 10,4 mld di euro (14,5% delle attività totali) sono investiti in titoli di Stato;
  - 2,6 mld di euro (3,6% delle attività totali) sono gli impieghi in titoli emessi da imprese domestiche, così suddivisi: 1,1 mld in obbligazioni e 1,5 mld in azioni;
- **le forme pensionistiche complementari hanno investito in Italia il 35% degli attivi, circa 35,5 mld di euro;** di questi:
  - 27,7 mld di euro (27,1% delle attività totali) sono costituiti da titoli di Stato;
  - 4,2 mld di euro (4,1% delle attività totali) sono costituiti da investimenti immobiliari;
  - 2,6 mld di euro (2,6% delle attività totali) sono gli impieghi in titoli emessi da imprese domestiche, così suddivisi: 1,8 mld in obbligazioni e 800 mln in azioni.

Alle imprese italiane vanno pertanto nell'insieme 5,2 mld di euro, circa lo 0,2% delle loro passività finanziarie, di cui 2,9 mld sotto forma di strumenti obbligazionari e 2,3 mld di strumenti azionari.

Il grafico seguente rappresenta, per Enti previdenziali e forme pensionistiche complementari, l'incidenza delle singole tipologie di investimenti domestici sulle attività totali.



\* \* \*

Sui reali spazi di incremento delle risorse destinate al sostegno finanziario delle imprese domestiche emerge una possibile diversa propensione fra Enti, da un lato, e forme pensionistiche complementari, dall'altro. Per i primi, che hanno già raggiunto lo stadio di maturità essendo ormai a regime la fase di erogazione delle prestazioni, i margini per aumentare gli investimenti nell'economia reale italiana sono contenuti; per alcuni di essi si pone già adesso il problema di rendere più liquido il portafoglio – con il conseguente disinvestimento delle componenti meno liquide – per poter far fronte al pagamento delle prestazioni.

Per le forme pensionistiche complementari, il cui stadio di sviluppo è ancora lontano dalla piena maturità, l'aumento degli investimenti in strumenti finanziari emessi dalle imprese italiane ritrova possibili spazi nei flussi di cassa positivi generati dalla gestione previdenziale. Tuttavia, diverse cause possono finora aver ostacolato tali investimenti, quali: la replica di *benchmark* di mercato diversificati su scala internazionale nei quali il peso assegnato all'Italia è marginale; le difficoltà nella valorizzazione e liquidabilità di strumenti non quotati; l'avversione al rischio dei consigli di amministrazione dei fondi e la durata dei mandati di gestione incoerente rispetto all'orizzonte temporale delle linee di investimento.

<b>MODALITÀ DI GESTIONE</b>
-----------------------------

Al 31 dicembre 2014 **le attività gestite in forma indiretta** (intesa nella duplice forma dei mandati di gestione affidati a intermediari specializzati e degli OICR mobiliari/comparti di OICR mobiliari “dedicati”, ossia quelli di cui l’Ente è sostanzialmente l’unico quotista) ammontano a **14,4 mld di euro, pari al 20,1% del totale.**

Le suddette attività fanno capo a 44 gestori. Di questi, 5 ne gestiscono il 51,7%, con una percentuale massima di *asset under management* pari al 15,1%; per i restanti 39 la percentuale massima di *asset under management* è pari al 4,9%.

**Le attività gestite attraverso OICR, diversi da quelli mobiliari “dedicati”, e polizze assicurative, ammontano a 19,8 mld di euro, pari al 27,6% del totale.**

**Le restanti attività – pari a 37,6 mld di euro, corrispondenti al 52,3% del totale – sono gestite direttamente** sulla base delle determinazioni assunte dagli organi di amministrazione degli Enti.

<b>Ripartizione delle attività a valori di mercato per modalità di gestione.</b>				
<i>(dati di fine anno; importi in milioni di euro)</i>				
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	Importi	%	Importi	%
Attività gestite indirettamente	14.443	20,1	12.665	19,3
Attività gestite tramite OICR e polizze assicurative	19.826	27,6	16.366	24,9
Attività gestite direttamente	37.639	52,3	36.609	55,8
<b>Totale attività</b>	<b>71.908</b>	<b>100,0</b>	<b>65.640</b>	<b>100,0</b>

Le attività la cui gestione fa capo a intermediari specializzati (ossia quelle rappresentate dai mandati di gestione, dagli OICR/comparti di OICR mobiliari “dedicati”, dagli altri OICR e dalle polizze assicurative) ammontano quindi a 34,3 mld di euro, pari al 47,7% del totale.

### Utilizzo del depositario

Nonostante la normativa non prescriva ancora per gli Enti l’obbligo di utilizzo del depositario, al 31 dicembre 2014 **le attività per le quali risulta presente un depositario, ai sensi degli articoli 47 e seguenti del TUF, ammontano a 28,7 mld di euro, pari al 39,9% del totale. Di queste 14,2 mld di euro si riferiscono alla gestione indiretta, rappresentando la quasi totalità di tale componente.**

**ASSETTO REGOLAMENTARE E ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI – PRINCIPALI EVIDENZE**

Per quanto attiene al profilo degli assetti regolamentari e organizzativi in materia di investimenti, la rilevazione effettuata – sul totale dei 20 Enti interessati – ai fini del referto reso ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia per l'anno 2014 ha evidenziato alcuni aspetti di rilievo.

**A. Disciplina interna in materia di investimenti**

- **14 Enti hanno definito una disciplina interna** volta alla formalizzazione e procedimentalizzazione di uno o più aspetti inerenti alle modalità di definizione della politica di investimento e dei relativi criteri di attuazione, all'articolazione del processo di impiego delle risorse disponibili e al sistema di controllo della gestione finanziaria. Ciò anche al fine di assicurare la tracciabilità delle decisioni di investimento e di garantire la trasparenza dei comportamenti tenuti in tale ambito. Per alcuni di questi Enti la regolamentazione in questione è stata adottata solamente in tempi recenti, con la conseguenza che la relativa implementazione operativa non risulta ancora pienamente realizzata;
- **6 Enti non hanno ancora provveduto** alla formalizzazione della documentazione relativa alla regolamentazione dei processi di cui sopra, **anche se 4 di essi hanno rappresentato l'intenzione di voler procedere**, nel breve periodo, alla predisposizione di una siffatta regolamentazione interna.

Nell'ambito dei predetti 14 Enti che si sono già dotati di forme di regolamentazione interna in materia degli investimenti si rileva inoltre quanto segue:

- **5 Enti hanno sottoposto** tali documenti ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia **ai fini dell'approvazione** ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. 509/1994;
- **nelle more dell'adozione del regolamento, previsto dall'art. 14, comma 3, del d.l. 98/2011**, con il quale dovrà essere dettata la disciplina in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse e di banca depositaria, **gli Enti hanno preso principalmente a riferimento**, ai fini della predisposizione di tali documenti, le **“Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento” adottate dalla COVIP per i fondi pensione** (cfr. disposizioni COVIP del 16 marzo 2012) e il D.M. 703/1996 recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, successivamente aggiornato con il D.M. 166/2014;
- pur prendendo precipuamente a riferimento la disciplina prevista in materia di previdenza complementare, **tale disciplina – non essendo cogente per gli Enti – è stata spesso significativamente rielaborata sulla base di scelte riconducibili all'autonomia decisionale dei singoli Enti. Di conseguenza, i documenti adottati si presentano allo stato assai variegati sotto l'aspetto della struttura e dei contenuti**: in diversi casi, si limitano a indicare i criteri da seguire per la definizione degli specifici aspetti inerenti in particolare alla politica di investimento da adottare e al sistema di controllo della gestione finanziaria, facendo rinvio alla predisposizione

di ulteriori elaborati. Tale frammentazione ha determinato in più casi la coesistenza di diversi documenti che a vario titolo affrontano il tema degli investimenti, con conseguenti rischi di incongruenza e duplicazione dei contenuti e confusione anche in termini di ordine gerarchico.

### **B. Assetti organizzativi in materia di investimenti**

**Sotto il profilo della governance adottata in materia di investimenti**, come risultante anche dai sopra menzionati documenti, **gli Enti si presentano dotati di assetti variamente articolati**, anche in funzione della dimensione delle attività detenute e della complessità della politica di investimento perseguita.

Tali assetti hanno comunque alcuni tratti comuni:

- **17 Enti prevedono la presenza di una commissione consiliare consultiva** (in 3 casi distinta per componente mobiliare e immobiliare) la cui composizione si presenta piuttosto variegata, prevedendosi comunque solitamente la partecipazione dei soggetti – sia interni che esterni – coinvolti nel processo di investimento, talvolta con mere funzioni di supporto alle istruttorie di competenza;
- **19 Enti dispongono di una struttura interna preposta agli investimenti**, connotata dimensionalmente in termini assai variegati e in diversi casi costituita solamente in tempi recenti e quindi non ancora pienamente implementata; di questi, **11 dispongono inoltre di una unità organizzativa specificamente dedicata agli investimenti immobiliari**;
- **18 Enti hanno fatto ricorso a uno (11 Enti) o più advisor (7 Enti)**, chiamati a supportare l'organo di amministrazione e le strutture operative interne nell'attività di controllo della gestione finanziaria e, talvolta, anche in relazione ad altri profili dell'attività di investimento, quali l'analisi di tipo *Asset Liability Management* – ALM, la definizione dell'*Asset Allocation* Strategica/Tattica e la selezione degli strumenti finanziari/gestori.

### **C. Definizione della politica di investimento in termini di obiettivi di rendimento perseguiti e connessi profili di rischio**

Relativamente infine alle modalità di definizione della politica di investimento in termini di obiettivi di rendimento perseguiti e di connessi profili di rischio, **13 Enti hanno utilizzato specifiche analisi di tipo ALM** – predisposte dall'*advisor* – finalizzate a definire l'obiettivo di rendimento in grado di assicurare nel lungo periodo la sostenibilità del regime previdenziale, ossia la capacità di far fronte agli impegni assunti verso gli iscritti tempo per tempo (passività) mediante le attività complessivamente disponibili. Un altro Ente ha rappresentato l'intenzione di volersi dotare, nel breve periodo, di tale strumento di analisi.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAI RAPPRESENTANTI DELLA CORTE DEI  
CONTI



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

**Audizione su “Iniziative in materia di enti  
previdenziali privatizzati”**

*Commissione XI Lavoro pubblico e privato  
della Camera dei Deputati*

APRILE 2016

## 1. Premessa

Non pochi dei temi oggetto della audizione della Corte dei conti innanzi a codesta Commissione, concernente “Iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati”, involgono, anche per quanto attiene ai profili del controllo, l’assetto che il legislatore più di venti anni or sono intese conferire al sistema previdenziale del nostro Paese.

Si tratta, dunque, di profili squisitamente istituzionali che afferiscono a scelte compiute dal legislatore, che, in quanto tali, possono essere oggetto di ripensamenti, attraverso interventi di modifica del vigente quadro ordinamentale, siano essi volti a ridurre (o, per converso, ad ampliare) gli spazi di autonomia delle casse previdenziali private; a processi di accorpamento; ad interventi sui sistemi di controllo.

Temi, questi, di politica previdenziale, rispetto ai quali il contributo della Corte dei conti — rappresentata in questa audizione da chi vi parla, presidente della Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti, cui l’ordinamento attribuisce il controllo sulle casse privatizzate — non può andare oltre quello di fornire all’organo parlamentare un quadro di insieme di questo comparto del “sistema pensionistico Italia”, nella visuale del controllo esercitato dalla magistratura contabile.

La riflessione sulla attuale natura giuridica delle casse previdenziali dei professionisti non può che prendere avvio dalle leggi di delega n. 537 del 1993 e n. 335 del 1995 (legge “Dini”), rispettivamente in tema di finanza pubblica e di riforma dei sistemi pensionistici. In esecuzione di queste deleghe sono stati adottati due provvedimenti normativi di rilievo particolare: il d.lgs 30 giugno 1994, n. 509 e il d.lgs 10 febbraio 1996, n. 103, che trasformano, in modo radicale, il mondo della previdenza obbligatoria, ripartendolo in due comparti: il comparto della previdenza pubblica e quello della previdenza privata.

E’ bene noto come la privatizzazione disposta dal d.lgs n. 509/1994 abbia interessato tredici casse professionali (cui si aggiunge un ente assistenziale, quale è l’Onaosi), cui prima del 1994 era riconosciuta la natura di enti pubblici, mentre quella intervenuta nel successivo biennio (d.lgs. n. 103/1996) — che ha riguardo a sette enti — è finalizzata ad ampliare la tutela pensionistica verso altre categorie di liberi professionisti. Delle casse appartenenti all’emisfero della previdenza privata una soltanto, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi), ha funzioni sostitutive dell’AGO (acronimo di Assistenza Generale Obbligatoria), ha cioè, tra l’altro, competenza a provvedere in tema di ammortizzatori sociali (tra questi, le indennità di disoccupazione e di cassa integrazione).

Alla “perdita” della natura pubblicistica consegue – e su questo aspetto si tornerà nel prosieguo – che alle associazioni o alle fondazioni (cioè alle casse privatizzate e a quelle istituite con il d.lgs n. 103 citato) è riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, il primo dei quali consiste nel garantire l’equilibrio di bilancio. A tal fine le casse privatizzate sono state, sin dalla loro nascita, tenute a dotarsi di un bilancio tecnico attuariale di verifica della sostenibilità delle gestioni nel medio-lungo periodo.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge delega n. 335 del 1995 alle casse è attribuita, nel rispetto degli ambiti di autonomia ad esse riconosciuti dall’ordinamento, la facoltà di individuare i meccanismi (metodi) di calcolo delle pensioni (retributivo, contributivo o misto), salva la necessità di assicurare la sostenibilità delle gestioni – attraverso manovre sull’entrata e sulla spesa – nell’arco temporale considerato dal legislatore. Principio cui fa da corollario l’obbligo per gli enti in parola di provvedere al pagamento delle pensioni ai propri iscritti attraverso le entrate contributive e quelle derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, restando esclusa ogni forma di finanziamento pubblico, sia esso diretto o indiretto.

L’esclusione dal finanziamento pubblico caratterizza anche le casse dei professionisti istituite per effetto del d.lgs n. 103/1996 e ad esse è fatto obbligo di corrispondere le pensioni esclusivamente con il metodo contributivo.

Ai fini conoscitivi, l’allegato 1 indica, tra l’altro, con riferimento alle casse di cui al d.lgs n. 509/1994, i diversi metodi con i quali gli enti medesimi provvedono al pagamento delle pensioni ai propri iscritti che, in estrema sintesi, si traducono, per il metodo retributivo, nel calcolo delle pensioni sulla media di annualità di reddito che, in qualche ipotesi, coprono l’intera vita lavorativa; per il metodo contributivo, attraverso la moltiplicazione del montante individuale dei contributi versati dagli iscritti per un coefficiente determinato attraverso vari criteri di calcolo che, per le casse di cui al d.lgs 103 del 1996, è quello definito dalla riforma “Dini” del 1995 (da cui il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7067 del 2013, ha ritenuto debba derivare un trattamento obbligatorio minimo e senza che sussista il divieto di utilizzare gli utili della gestione per una maggiore rivalutazione del predetto montante).

Tra gli strumenti a garanzia del diritto alla prestazione pensionistica, di rilievo è il disposto dell’articolo 1, comma 4, lettera c, del d.lgs n. 509/1994 che impone alle casse professionali di garantire una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni. Riserva legale in origine costituita da cinque annualità delle pensioni in essere al 1994 ed ora, invece, da riferire alle pensioni a data corrente (decreto interministeriale Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia



e delle finanze in data 29 novembre 2007).

Nelle pagine che seguono si ritiene di fornire preliminarmente elementi di conoscenza e valutazione sul sistema dei controlli cui gli enti in parola sono assoggettati, in quanto è dato rilevare come questo argomento possa assumere un ruolo centrale nel dibattito in corso presso codesta Commissione.

Si farà, poi, cenno, in appositi paragrafi, alle misure poste in essere, negli anni più recenti, dal legislatore per garantire la stabilità delle gestioni previdenziali dei professionisti; ai profili afferenti all'inserimento delle casse nell'ambito delle pubbliche amministrazioni che rilevano ai fini di contabilità nazionale; al tema degli investimenti nel settore immobiliare e più in generale al ruolo che le casse possono essere chiamate a svolgere per lo sviluppo dell'economia nazionale. Temi, questi, di cui vi è riferimento nelle relazioni che annualmente la Corte dei conti trasmette al Parlamento sulla gestione di ciascun ente previdenziale.

## 2. I sistemi di vigilanza e controllo nei confronti delle casse professionali

La legge 21 marzo, 1958, n. 259, sulla "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", adottata in esecuzione dell'art. 100 della Costituzione, reca un compiuto e specifico corpo normativo che, nell'evoluzione dell'ordinamento, ha avuto ad oggetto non solo enti pubblici, ma anche forme giuridiche private quali società, fondazioni e associazioni, riconosciute o non riconosciute. Senza voler entrare nelle specifiche disposizioni della citata legge, basti evidenziare come essa introduca, nei confronti appunto degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, una forma successiva di controllo, che ha come costante principio ispiratore la ricerca di una maggiore efficienza della gestione, di un miglioramento qualitativo di prodotti e servizi, del rispetto degli equilibri di bilancio e come esito il riferire al Parlamento sui risultati del controllo eseguito.

Nell'elenco degli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima erano compresi i soggetti – all'epoca di natura giuridica pubblica – tenuti a corrispondere la pensione alle principali categorie di professionisti.

E' d'uopo ricordare come il controllo della Corte - svolto nei confronti sia di enti pubblici, sia di enti che rivestano la natura di soggetti privati, secondo quanto ebbe a chiarire la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 466 del 1993 - è regolato dalla legge in due diverse modalità. La prima (articolo 2) riguarda gli enti cui la pubblica amministrazione conferisce contributi con carattere di periodicità, la seconda (articolo 12) è riferita agli enti cui contribuisce con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni, ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria.

In questo secondo caso il controllo si esercita non solo su base cartolare, attraverso l'esame dei bilanci di esercizio e di altri documenti ritenuti dalla Corte utili ai fini di referto, ma anche mediante la presenza diretta di un magistrato della Corte, legittimato ad assistere alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

E' da evidenziare come il legislatore abbia ritenuto rispondente ad un preciso e coerente percorso istituzionale il permanere nei confronti delle casse – anche dopo la trasformazione da soggetti di natura pubblica in soggetti privati senza fine di lucro – del controllo della magistratura contabile, stante il loro fine principale, sicuramente pubblico, di assicurare il trattamento pensionistico ai propri iscritti.

Il decreto legislativo n. 509 del 1994 che, come già si è indicato, tale trasformazione ha sancito, attribuendo agli enti in parola autonomia gestionale, organizzativa e contabile, dispone, infatti, espressamente che la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento. Controllo, questo, che in assenza di diverse disposizioni ha continuato ad essere svolto con le modalità di cui al citato art. 2 della legge n. 259/1958 e cioè attraverso l'esame cartolare dei documenti di bilancio e degli atti istruttori.

Il controllo della Corte non esaurisce, come è noto, i meccanismi di verifica sugli enti previdenziali privatizzati, dalla legge affidati anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze con modalità assai incisive. All'approvazione degli atti gestori di maggiore rilevanza, quali lo statuto, i regolamenti, le delibere in materia di contributi e prestazioni, si affiancano i poteri ministeriali di nomina di un commissario straordinario in caso di disavanzo economico-finanziario e, nel caso dell'impossibilità di provvedimenti di riequilibrio, di nomina di un commissario liquidatore, al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta.

Da ultimo, di rilievo, è la competenza affidata alla Covip, cui l'articolo 14 del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, ha attribuito funzioni di vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali.

E' da aggiungere, con riguardo al sistema dei controlli interni, come ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 509 del 1994, devono essere affidate a società di revisione e certificazione del bilancio le attività di revisione legale e contabile, mentre restano intestate ai collegi dei sindaci, nei quali siedono anche rappresentanti dei Ministeri vigilanti, i controlli contabili.

Nel sistema disegnato dal legislatore la Corte dei conti, attraverso la Sezione di controllo sugli enti, "partecipa", come testualmente dispone – in conformità all'art. 100 della Costituzione – la legge

n. 259 del 1958, all'esercizio del controllo e ne rappresenta l'anello di chiusura in quanto è posto a carico dell'Istituto l'onere di riferire al Parlamento sui riscontri effettuati.

Controlli, questi ultimi, sempre esercitati dalla Corte – stante la delicatezza della missione affidata alle casse privatizzate che, pur soggetti privati, esercitano, occorre ribadirlo, una funzione nel pubblico interesse – con un'attenzione particolare agli equilibri tra costi sostenuti e proventi conseguiti, al rapporto attuariale tra contributi e prestazioni, al livello di evasione e di elusione contributiva, alla redditività del patrimonio. E' da aggiungere, sotto il profilo metodologico, come la Corte riferisca al Parlamento in ciascun anno avendo a riferimento non solo i documenti di bilancio prodotti dagli enti, ma anche acquisendo dati e informazioni utili a fini della propria attività di referto, con particolare riguardo alle deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione e all'attività dei collegi dei sindaci.

La relazione della Corte dei conti, deliberata collegialmente dalla Sezione del controllo sugli enti, è il solo documento sottoposto all'esame del Parlamento che fornisce, a consuntivo, il quadro generale, come dispone appunto l'art. 3 del d.lgs n. 509/1994, della gestione di ciascun ente previdenziale riguardata in tutti i suoi aspetti: la gestione previdenziale, attraverso gli indicatori maggiormente significativi (quali il rapporto tra iscritti e pensionati e quello tra contributi e prestazioni, nonché il rapporto tra il totale delle entrate e il totale delle uscite); la gestione patrimoniale, attraverso l'esame degli *assets* patrimoniali e della loro movimentazione; i costi degli organi e quelli del personale dipendente; i risultati economico patrimoniali di esercizio, con riguardo anche alle variazioni della riserva legale; l'esame dei dati attuariali, con riguardo in particolare agli scostamenti tra bilancio di esercizio e bilancio tecnico.

Quello della Corte dei conti è, dunque, un controllo successivo che trova nella Costituzione il suo primo riferimento e che ha nel Parlamento il suo primo destinatario; ma tale controllo costituisce anche stimolo ai processi di autocorrezione per le amministrazioni interessate, là dove siano rilevate irregolarità o, comunque, vengano in evidenza aspetti gestori suscettibili di essere migliorati o resi più efficienti.

A giudizio della Corte dei conti il quadro d'insieme del sistema dei controlli sugli enti previdenziali dei professionisti mantiene oggi la sua validità di fondo, là dove affianca ad un sistema di vigilanza svolto dagli organi del Governo e di natura politico-amministrativa, un controllo neutrale affidato ad un organo terzo e indipendente, quale è la magistratura contabile.

Tutto ciò non significa che non esistano margini di intervento per migliorare la interrelazione tra i soggetti istituzionali in parola.

Basti, ad esempio, considerare come la Corte dei conti non sia destinataria dei risultati delle attività

di controllo svolte dalla Covip, tenuta, ai sensi del citato articolo 14 del d.l. n. 98/2011, a riferire sulle attività svolte esclusivamente ai Ministri vigilanti.

E' evidente come la Corte dei conti, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, potrebbe ben giovare delle competenze tecniche altamente specialistiche del predetto organismo.

Sono presenti nelle risoluzioni parlamentari che originano questa audizione diretti riferimenti al controllo della Corte dei conti – nell'ottica di un potenziamento delle sue funzioni - che possono essere visti sotto due diversi profili, pur tra loro collegati.

Il primo profilo attiene ai "tempi" nei quali la Corte dei conti approva le proprie deliberazioni di controllo. E' stato evidenziato, in proposito, come dall'approvazione del bilancio da parte di ciascun ente, dalla trasmissione del documento medesimo alla competente Sezione del controllo, per giungere alla conseguente approvazione ed invio al Parlamento dello specifico referto della Corte dei conti, trascorrono tempi che, pur fisiologici, non soddisferebbero comunque il carattere della tempestività. E' di tutta evidenza come il controllo della Corte dei conti e la comunicazione dei suoi esiti ai Presidenti della Camera e del Senato siano correlati all'approvazione dei bilanci di esercizio e, dunque, debbano scontare i termini previsti dalle norme statutarie di ciascun ente ed i successivi adempimenti. Si tratta, quindi, di tempi in qualche modo non comprimibili e che, comunque, trovano i propri riferimenti nell'assetto dato dal legislatore a questo settore.

La Corte sta compiendo significativi sforzi – pur tra molte difficoltà, non ultima la grave carenza di personale di magistratura – che vanno in una doppia direzione. Da una parte, sollecitare gli enti previdenziali a far pervenire con ogni possibile tempestività i documenti di bilancio debitamente approvati. Dall'altra, predisporre relazioni in tempi quanto più possibile ravvicinati, attraverso referti sintetici, ma significativi sotto il profilo qualitativo. In questo senso, del resto, sono le indicazioni del programma di lavoro per il 2016, approvato dalla Sezione, documento anch'esso trasmesso al Parlamento.

Non solo questo.

Proprio in questi giorni è divenuto operativo un nuovo sistema informativo, denominato Sice (acronimo di Sistema informativo controllo enti), per la trasmissione alla Corte dei conti dei dati di bilancio di tutte le pubbliche amministrazioni controllate ai sensi della legge n. 259/1958 – quindi, anche delle casse previdenziali dei professionisti – che consentirà, tra l'altro, una acquisizione maggiormente rapida dei bilanci di esercizio e della ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'attività di controllo.

Un altro profilo trova evidenza in alcune, almeno, delle risoluzioni parlamentari. Si tratta di una proposta di modifica della disciplina oggi vigente nel senso di prevedere che l'esercizio del controllo

da parte della Corte dei conti nei confronti delle casse, sia svolto con le modalità di cui all'articolo 12 della legge n. 259 del 1958. Venga esercitato, cioè, da un magistrato della Corte che – al fine sempre di riferire al Parlamento sulla gestione finanziaria complessiva degli enti, anche attraverso l'esame dei documenti di bilancio – assiste alle sedute degli organi di amministrazione e revisione, in analogia, per restare nel settore della previdenza, a quanto avviene per i grandi enti previdenziali pubblici: l'Inps, l'Inail e lo stesso Inpdap (prima della sua confluenza nell'Inps).

In questi ultimi casi l'opzione del legislatore verso questa modalità di controllo (articolo 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88 e articolo 5, del d.lgs 30 giugno 1994, n. 479) trova la propria ragione nelle dimensioni di questi enti, con riguardo all'ampiezza sia dei compiti istituzionali, sia della struttura organizzativa, sia degli aspetti finanziari ed economici.

Percorrere una simile strada per l'intera categoria delle casse previdenziali dei professionisti è una eventuale scelta del legislatore. Purtroppo deve tenersi in considerazione – tanto più ove si trattasse di un indirizzo relativo a tutti gli enti in parola, a prescindere dall'entità delle risorse gestite – come questa scelta avrebbe significative ricadute sull'attività istituzionale della Corte, il cui organico di magistratura, già in grave sofferenza, dovrebbe essere conseguentemente incrementato. E' doveroso, poi, porre in evidenza che anche il controllo svolto con le modalità dell'articolo 12 della legge n. 259/1958, come quello di natura solo cartolare svolto ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, si sostanzia nell'obbligo di riferire al Parlamento con apposita relazione sulla gestione finanziaria annuale dell'ente.

### 3. La stabilità delle gestioni previdenziali. Profili normativi e processi di riforma dei sistemi previdenziali

Occorre premettere come l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 preveda che la gestione economico-finanziaria degli enti privatizzati debba assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale e da ricondurre a un arco temporale fissato, in origine, in 15 anni dall'art. 3, comma 12 della legge n. 335 del 1995.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, la stabilità delle gestioni (fatta però esclusione “delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria”) è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni.

Questo orizzonte temporale è stato allargato, senza esplicite esclusioni di forme gestorie, a cinquanta anni dall'art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011,

al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo. Con la medesima disposizione è previsto che gli enti previdenziali privatizzati adottino, nei tempi stabiliti dal legislatore, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.

In buona sostanza, il tenore letterale della norma appena citata è nel senso che soltanto le entrate previdenziali e non, quindi, quelle derivanti dalla gestione del patrimonio concorrano, dal lato dell'attivo, all'equilibrio attuariale.

In tal senso, è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con la circolare del gennaio 2012 – a richiamare l'attenzione degli enti sulla necessità, al fine di pervenire a risultati di auto-sostenibilità permanente, di avviare riforme strutturali in un'ottica di equità finanziaria tra le generazioni e in un percorso di “armonizzazione e convergenza” verso regimi previdenziali costruiti sulla corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate, ferma l'applicazione del principio del pro rata.

È lo stesso art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201 a disporre che decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei bilanci attuariali con proiezioni a cinquant'anni, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applichino, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le misure correttive ivi previste (calcolo delle pensioni con il metodo contributivo; contributo di solidarietà).

Misure, queste, cui non si è fatto ricorso nei confronti di nessuno degli enti previdenziali (fatta eccezione per un solo ente che ha proceduto oltre i termini di legge all'approvazione della riforma e ha dovuto applicare, quindi, ai propri iscritti il contributo di solidarietà, peraltro per un periodo di tempo molto limitato), avendo essi provveduto a dotarsi dei bilanci tecnici secondo le direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ad approvare riforme dei sistemi previdenziali ritenute idonee a garantire la stabilità delle gestioni previdenziali anche in un orizzonte temporale di cinquant'anni.

A fronte, infatti, di un quadro legislativo volto ad assicurare in modo più stringente la sostenibilità delle gestioni, la generalità delle casse professionali si è trovata nella necessità di adottare interventi di riforma che, per alcune di esse, hanno riguardato il compimento di un percorso già iniziato verso il passaggio dal sistema retributivo al contributivo pro rata per le anzianità già maturate, e che, comunque, nella generalità dei casi hanno avuto riguardo (pur nella permanenza di un sistema retributivo) all'allungamento del periodo per il calcolo delle retribuzioni pensionabili, al graduale aumento dei contributi soggettivi e minimi e all'innalzamento dei requisiti di età per accedere ai trattamenti previdenziali.

A fini informativi della Commissione, nell'allegato 2 si riportano i principali dati statistico-attuariali (saldo previdenziale; saldo generale; patrimonio), nei valori iniziali, intermedi e finali, di quelle casse

che già sono dotate di bilanci tecnici su base 31 dicembre 2014.

Al di là delle valutazioni che possono essere tratte da questi documenti – che scontano ovviamente la validità delle ipotesi evolutive, di natura demografica, economica e finanziaria, prese in considerazione – l'esame dei bilanci di esercizio del 2014 (gli ultimi che la Corte ha potuto esaminare) mostra un andamento non univoco che vede, maggiore, la penalizzazione di quelle casse sui cui iscritti incidono più pesantemente la crisi occupazionale (è il caso dell'Inpgi, per i giornalisti), ovvero fenomeni legati alla categoria professionale di appartenenza, con il tendenziale decremento del numero degli iscritti ed il costante incremento dei pensionati (come nel caso della Cipag, per i geometri liberi professionisti o della Cnpr, per i ragionieri e periti commerciali).

A tale riguardo è da porre in evidenza come il Ministero del lavoro con la circolare 13754 del 15 novembre 2015, nel dare indicazioni sui parametri da utilizzare per la predisposizione dei bilanci attuariali (tra questi, la conferma del limite dell'1 per cento in termini reali del tasso di rendimento del patrimonio), ha ritenuto di sottolineare come le disposizioni recate dall'articolo 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011 non abbiano modificato il previgente panorama normativo, con la conseguenza che la stabilità della gestione considerata dai bilanci tecnici è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trent'anni.

#### 4. Gli ambiti di autonomia delle casse professionali. La questione dell'inserimento nell'elenco Istat

Paiono assumere un ruolo centrale, in quello che potrà essere il dibattito parlamentare sui possibili interventi normativi di nuova regolazione dell'ordinamento delle casse previdenziali dei professionisti, la definizione, non solo della natura giuridica che ad esse deve essere attribuita, ma anche degli ambiti di autonomia che agli enti medesimi vanno riconosciuti, qualora permanga l'attuale *status* di soggetti giuridici privati, nelle diverse forme previste dall'ordinamento.

A tale riguardo, viene in rilievo la questione, assai dibattuta, relativa all'inserimento delle casse nell'elenco delle pubbliche amministrazioni annualmente predisposto dall'Istat in forza di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si ritiene che la descritta circostanza debba essere necessariamente riguardata sotto due diversi aspetti, che sono tra loro connessi non già per la loro natura intrinseca, bensì solo per espressa volontà del legislatore.

Il primo aspetto – che riguarda la funzione propria dell'elenco – attiene alle valutazioni compiute dall'Istituto nazionale di statistica che ha ritenuto i conti delle casse previdenziali dei professionisti concorrere alla costruzione del Conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche,

secondo norme classificatorie e definitorie proprie del Sistema statistico nazionale e comunitario e, quindi, alla quantificazione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione che rileva ai fini della verifica del rispetto dei parametri di convergenza europei.

Valutazioni queste che – pur prescindendo dalle conferme avute nelle sedi giurisdizionali - trovano diretto riferimento nelle regole del nuovo Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010), che comprendono tra le unità delle amministrazioni pubbliche (settore S13) anche gli enti che erogano prestazioni pensionistiche, a fronte di una contribuzione obbligatoria e di fissazione di contributi e prestazioni gestiti da amministrazioni pubbliche.

Il secondo aspetto ha riferimento alla scelta compiuta dal legislatore di applicare alle casse – in quanto amministrazioni pubbliche – le disposizioni di contenimento della spesa in materia di personale e di consumi intermedi, adottate nel contesto della politica di *spending review*, che si attua indirettamente attraverso il riferimento all'inclusione nell'elenco Istat.

Ne consegue che, se il legislatore volesse ritenere che alle casse previdenziali non debbano essere applicati alcuni o tutti i vincoli sulla spesa, ben potrebbe così disporre, sull'esempio di quanto già avvenuto con riferimento alle Istituzioni di ricerca; mentre, invece, l'esclusione delle casse stesse dall'elenco dei soggetti che compongono il citato settore S13 di contabilità nazionale andrebbe a porsi in contrasto con i criteri statistici elaborati in sede comunitaria.

Secondo la definizione del Sec 2010 (Reg UE 549/2013), infatti, “il sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale deve ricomprendere le unità istituzionali (centrali, di Stati federati e locali), la cui attività principale consista nell'erogare prestazioni sociali e che rispondano a due condizioni:

- che, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, determinati gruppi della popolazione siano tenuti a versare contributi o a partecipare al regime;
- che alle amministrazioni pubbliche sia affidata la responsabilità della gestione per quanto riguarda la fissazione dei livelli di contributi e prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro”.

Allo stato della disciplina vigente, in tutte le relazioni della Corte sulla gestione degli enti previdenziali è effettuata una verifica attenta del rispetto da parte delle singole casse delle disposizioni di contenimento della spesa e uguale attenzione è riscontrabile nell'attività dei collegi dei sindaci, cui è affidato il controllo contabile interno.

Deve piuttosto essere sottolineato come nel succedersi della normativa sulla revisione della spesa, gli obblighi delle casse di riduzione di determinate categorie di spesa e di riversamento dei risparmi all'entrata del bilancio dello Stato, la cui *ratio* – come per tutte le altre pubbliche amministrazioni –



è da ricercare nella volontà di determinare comportamenti virtuosi, attraverso anche il contenimento di spese di natura non obbligatoria (quali quelle in materia di acquisto e noleggio di autovetture; di consulenze al personale in quiescenza; di razionalizzazione, in genere, delle spese di funzionamento), si sia tradotta in un versamento forfettario all'erario che, in qualche modo, travisa la stessa finalità originaria delle disposizioni in questione.

Le leggi 27 dicembre 2013, n. 147 (articolo 1, comma 417) e il d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (articolo 50, comma 5), convertito dalla legge n. 89/2014, hanno, infatti, previsto come gli enti previdenziali possano assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo, effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari, dapprima, al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi e, successivamente, previsto come pari al 15 per cento.

Resta, comunque, fermo l'obbligo per le casse di procedere, obbligatoriamente, all'acquisto di beni e servizi per determinate categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti, telefonia) attraverso le convenzioni Consip, fatta salva la possibilità di derogarvi alle condizioni poste dalla legge (d.l. 6 luglio 2012, n. 95, articolo 1, comma 7). E' da aggiungere come la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 512, l. 28 dicembre 2015, n. 208) abbia previsto l'obbligo, per tutte le pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco Istat, di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici esclusivamente "tramite Consip spa o i soggetti aggregatori ivi comprese le centrali di committenza regionale", ove naturalmente disponibili presso gli stessi soggetti.

Quanto alla disciplina della materia contrattuale è da sottolineare come, ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del d.l. n. 98/2011, gli enti previdenziali, in quanto organismi pubblici, siano tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al codice degli appalti pubblici (d.lgs n. 163/2006).

E', infine, da porre in evidenza come l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, abbia adottato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (legge n. 190 del 2012 e successivi provvedimenti attuativi), individuando le casse di previdenza dei liberi professionisti come enti di diritto privato rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in materia, in ragione dei poteri di vigilanza attribuiti alla pubblica amministrazione in conseguenza della natura pubblica dell'attività svolta. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su invito dell'Autorità, ha avviato le attività propedeutiche alla predisposizione di un protocollo di legalità volto a disciplinare specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

5. La politica degli investimenti mobiliari e immobiliari. Il ruolo che le casse pensionistiche private possono essere chiamate a svolgere per lo sviluppo dell'economia nazionale

Si collega, in qualche modo, al precedente paragrafo 3, il tema – di indubbia delicatezza – relativo alla politica degli investimenti da parte delle casse del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, i cui rendimenti – con i contributi versati dagli iscritti – concorrono a garantire la stabilità delle gestioni e, quindi, il perseguimento della propria missione istituzionale.

La Commissione ascolterà i rappresentanti della Covip, cui la legge ha recentemente affidato compiti di controllo su investimenti e composizione del patrimonio degli enti in questione. Ci si asterrà, quindi, da valutazioni sul merito delle politiche di investimento poste in essere dalle casse, ancorché, come già detto, le annuali relazioni della Corte dei conti diano conto, per ciascun ente, della consistenza e delle movimentazioni degli *assets* patrimoniali, dei criteri di iscrizione nei bilanci di esercizio (immobilizzazioni materiali, finanziarie, attivo circolante), della redditività lorda e netta e di fenomeni specifici quali, ad esempio, la costituzione di fondi immobiliari – di cui l'ente è spesso l'unico quotista - cui trasferire cespiti del patrimonio immobiliare, facendo emergere plusvalenze quali differenze tra il valore storico degli immobili (iscritti in bilancio in conformità ai criteri dettati dal codice civile) e il loro valore di mercato.

Basti sottolineare come, secondo i dati forniti dalla stessa Covip nel febbraio del 2016 (*Investimenti al 31 dicembre 2014 – Quadro di sintesi, in www.covip.it*), le attività totali detenute dalle casse dei professionisti ammontano al 31 dicembre 2014, ai valori di mercato, a 71,9 mld di euro, in aumento di 6,3 mld di euro rispetto alla fine del 2013.

Si tratta, dunque, di valori assai significativi, come del resto importante è il numero complessivo dei contribuenti degli enti previdenziali che supera, al 31 dicembre 2014, le 1.276.000 unità (il dato è del Centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali, rapporto n. 3, “Il bilancio del sistema previdenziale italiano”) e che possono ben giustificare, dunque, un intervento dello Stato di regolazione del settore, la cui ampiezza non può che rientrare nell'ambito delle scelte di politica legislativa e di coerenza con lo *status* giuridico riconosciuto alle casse dei professionisti.

Intervento dello Stato che – nel giudizio della Corte dei conti – sembra ad oggi rivestire contorni ben limitati. A normativa vigente, con riguardo al settore che qui occupa, le sole disposizioni che assumono rilievo sono quelle contenute nel d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, secondo cui le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle

quote di fondi immobiliari sono subordinate alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica. Alla attuazione delle predette disposizioni si è provveduto con decreto 10 novembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze e con la direttiva del Ministero del lavoro 10 febbraio 2011. A tale riguardo, è da considerare come ancora non sia stato adottato – a distanza di quasi cinque anni dalla norma di legge che lo prevedeva (articolo 14, comma 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98) – il decreto interministeriale di disciplina dell'investimento delle risorse finanziarie, dei conflitti di interesse e del depositario delle casse dei professionisti. Su tale aspetto, pertanto, non possono essere formulate valutazioni alcune, salvo assicurare che la Corte dei conti darà al Parlamento, nell'ambito delle relazioni annuali, accurata informazione circa il rispetto, da parte di ogni singolo ente, di ciascuna disposizione che sarà contenuta nell'emanando decreto interministeriale.

Nei documenti della Commissione che si pongono all'origine di questa audizione, vi sono, sia pure in diversa prospettazione, riferimenti a vari aspetti che afferiscono agli investimenti delle casse privatizzate nel settore immobiliare; si traducano essi nella proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari ovvero nel possesso di quote di fondi immobiliari.

Nell'allegato 3 si è ritenuto utile fornire una rappresentazione, aggiornata al 31 dicembre 2014, dell'entità del patrimonio immobiliare detenuto dai singoli enti con riguardo al valore dei fabbricati ad uso non strumentale (destinati, cioè, alla produzione di reddito), al valore delle quote dei fondi immobiliari e a quello in strumenti finanziari di diversa natura.

E' opportuno sottolineare come i valori indicati nella tabella siano quelli espressi nei bilanci di ciascun ente, iscritti, cioè, in conformità ai principi del codice civile con riferimento ai cespiti che figurano nelle immobilizzazioni materiali, in quelle finanziarie ovvero nell'attivo circolante.

A commento della tabella medesima può osservarsi come tra il 2013 e il 2014 gli investimenti diretti in immobili mostrino una flessione pari al 21 per cento, mentre nel medesimo arco temporale gli impieghi in quote di fondi immobiliari crescano di circa il 28 per cento. Nei valori assoluti gli investimenti negli stessi fondi (pari nel 2014 a 9,5 miliardi) registrano un incremento rispetto al precedente esercizio, che sostanzialmente riflette la variazione in diminuzione dell'investimento in immobili.

I dati appena esposti fanno riferimento, come già indicato, ai valori degli investimenti immobiliari quali risultano dai bilanci dei singoli enti. Essi si discostano, pertanto, da quelli esposti (nel documento prima citato) dalla Covip - cui è affidato il controllo sugli investimenti delle casse dei professionisti - per la principale ragione che questi ultimi sono indicati al valore di mercato. Purtuttavia resta confermata, in entrambe le analisi, la diminuzione della consistenza degli impieghi

immobiliari diretti, a vantaggio degli investimenti in fondi della medesima natura.

Con riguardo sempre agli investimenti immobiliari, resta la questione, diversa, ma pur sempre afferente ai fabbricati ad uso non strumentale detenuti dalle casse privatizzate, circa il regime giuridico cui essi restano assoggettati con riguardo, in particolare, alle attività nel settore medesimo. In questa sede può soltanto porsi in evidenza come la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 escluda l'applicabilità agli enti in questione delle disposizioni vincolistiche in materia, tra l'altro, di trasferimento della proprietà immobiliare dettate dal d.lgs 16 febbraio 1996, n. 104 (recante norme di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimento degli stessi in campo immobiliare). Decisione, questa, che è espressione di una volontà del legislatore intesa a riconoscere gli ambiti di autonomia delle casse privatizzate, dovendo concorrere anche questi cespiti a garantire nel tempo la sostenibilità della gestione previdenziale.

Più in generale è necessario ricordare come, fin dalla privatizzazione delle casse e dalla coeva istituzione di un sistema compiuto di previdenza integrativa, ci si è posti il problema di quale contributo potesse venire dal nuovo assetto ai fini di rendere possibile una accelerazione dello sviluppo dell'economia nazionale.

La risposta a questa domanda, che fu esplicitata al momento della riforma del 1995 e che costituisce il presupposto dei successivi interventi normativi, risiede anche nella convinzione secondo la quale lo sviluppo in Italia di un moderno sistema di intermediari specializzati nella raccolta e nella gestione di risparmio previdenziale possa rendere più completo il nostro sistema finanziario, in particolare sul versante nel quale esso si presenta più deficitario, cioè quello relativo a intermediari che agiscono in una logica di lungo periodo.

Ogni sistema finanziario è chiamato a una funzione di trasformazione delle scadenze, agendo da intermediario fra le famiglie, che normalmente preferiscono investimenti finanziari prontamente liquidabili, e il sistema delle imprese, che ha bisogno di finanziamenti che diano una garanzia di durata più ampia; durata almeno legata a quella del processo produttivo e, almeno in parte, ai tempi di rientro, necessariamente più lunghi, degli investimenti.

Ma questa attività di trasformazione incontra dei limiti; limiti che si fanno particolarmente stringenti per le banche commerciali, che vedono normalmente gran parte delle proprie passività avere scadenza brevissima, se non a vista, e che non possono farsi oltre misura carico del rischio di

una trasformazione di tali passività in impieghi di durata troppo lunga.

Ecco perché sistemi finanziari evoluti necessitano anche di intermediari diversi dalle banche commerciali, le cui passività abbiano scadenza più lunga e possano quindi impiegare la loro raccolta in crediti di analoga durata, ad esempio nel finanziamento delle infrastrutture, degli investimenti industriali, dell'edilizia residenziale e non.

Fra questi intermediari diversi, in tutto il mondo sviluppato hanno un ruolo rilevante quelli che gestiscono risparmio previdenziale.

Normalmente, tali intermediari sono soggetti a vincoli di natura pubblicistica e di carattere generale relativamente all'impiego delle risorse gestite, che tendono essenzialmente ad impedire gestioni imprudenti, tipicamente imponendo una diversificazione del rischio quanto agli strumenti finanziari posseduti, agli emittenti e, a volte, ai settori di intervento.

In questa direzione va l'emanando citato decreto interministeriale di disciplina degli investimenti delle risorse finanziarie delle casse, sul quale si è recentemente espresso il Consiglio di Stato.

Quanto, poi, all'opportunità di introdurre vincoli specifici, ad esempio, veicolando parte del risparmio previdenziale in imprese che abbiano determinate caratteristiche meritevoli di tutela, si tratta ovviamente di scelte di politica legislativa.

Peraltro è da evidenziare che poco efficaci, se non controproducenti, si sono rivelati i vincoli che hanno imposto agli intermediari di investire in questo o quell'altro settore, in questo o quell'altro strumento. Poco efficaci perché, per dirla con Donato Menichella, il credito e la moneta non sono come il sale per pastorizia che, colorato in una data maniera, può essere fatto affluire a quella specifica destinazione. Moneta e credito tendono a distribuirsi secondo le opportunità e la profittabilità degli impieghi. Le finalizzazioni a un determinato impiego possono generare costosi e opachi meccanismi di riallocazione, che accrescono il costo dei fondi per l'utilizzatore finale e non garantiscono affatto che le risorse affluiscano lì dove si vorrebbe. Tali limitazioni, inoltre, hanno spesso finito per rivelarsi controproducenti, perché hanno deresponsabilizzato i gestori delle risorse finanziarie, che hanno potuto nascondere cattivi risultati della gestione dietro norme che hanno loro imposto questo o quell'impiego.

Va, infine, sottolineato che obiettivo primario dei gestori del risparmio previdenziale deve essere quello di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico. Obiettivo, questo, che richiede la solidità e la redditività degli investimenti effettuati e che potrebbe incontrare fattori di rischio, ove si intendesse finalizzare tali gestioni al sostegno di determinati settori dell'economia.

In un quadro siffatto, fermi restando gli opportuni vincoli alla diversificazione del rischio, piuttosto che imporre questo o quello impiego ai gestori – nel caso in esame ai gestori di risparmio previdenziale

- sarebbe preferibile che venissero rimossi gli ostacoli all'impiego di tali risorse verso settori che si considerano meritevoli di sostegno. Per fare un esempio, considerato il bassissimo livello dei tassi d'interesse, un po' ovunque nel mondo si sta accrescendo la quota di infrastrutture finanziate con fondi raccolti sul mercato, anziché attraverso risorse pubbliche. In Italia ciò non avviene, probabilmente a causa di un quadro ordinamentale ridondante e mutevole, che rende difficile agli operatori privati fare i necessari calcoli finanziari entro l'ampio arco temporale richiesto da questo tipo di impieghi.

Ogni intervento che rafforzi la disponibilità di risparmio a lungo termine e rimuova gli ostacoli all'impiego delle risorse in operazioni di finanziamento che abbiano durata simile, concorrerebbe ad attenuare i vincoli che impediscono una crescita più accelerata dell'economia nazionale e con essa il riassorbimento degli elevati livelli di disoccupazione che si registrano nel nostro Paese, in particolare per i giovani e per le donne.

## **ALLEGATI**

## Allegato n. 1

Ente o cassa previdenziale	Entrata in vigore riforme di sistema	Età pensionabile (a regime)	Periodo di contribuzione minima	Sistema determinazione prestazioni
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (Cnpadc)	01/01/2003 a regime dal 2012	Vecchiaia: 65 anni Vecchiaia: 70 anni Anzianità: qualunque età	30 anni 25 anni 35 anni	Contributivo
Cassa Forense	01/01/2013 a regime dal 2021	Vecchiaia: 70 anni (2021) Vecchiaia: 70 anni (2021)	35 anni 5 anni	Retributivo Contributivo
Cassa italiana previdenza e assistenza geometri (Cipag)	01/01/2014 a regime dal 2019	Anzianità: 62 anni (2020) Vecchiaia: 70 anni Vecchiaia: 67 anni Vecchiaia: 70 anni Anzianità: qualunque età	40 anni 35 anni 20 anni 5 anni 40 anni	Retributivo Retributivo Contributivo
Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa)	01/01/2013	Vecchiaia: 66 anni (2023)	35 anni	Contributivo
Cassa del Notariato	01/01/2014	Vecchiaia: 75 anni Anzianità: 67 anni	20 anni 30 anni	A prestazione definita
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Cnpr)	01/01/2013 a regime dal 2018	Vecchiaia: 68 anni	40 anni	Contributivo
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco)	01/01/2012	Vecchiaia: 67 anni (2024)	20 anni	Contributivo
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro (Enpapl)	01/01/2014 a regime dal 2026	Vecchiaia: 60 anni (2022) Vecchiaia: 70 anni (2026)	40 anni 5 anni	Contributivo
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam)*	01/01/2013 a regime dal 2018	Vecchiaia: 65 anni Vecchiaia: 68 anni	20 anni 5 anni	Contributivo Retributivo
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (Enpaf)	01/01/2013	Vecchiaia: 68 anni Anzianità: qualunque età (soppressa dal 01.01.2016)	30 anni 42 anni	A prestazione definita
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (Enpav)	01/01/2012	Vecchiaia: 68 anni	35 anni	Retributivo
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Enpaia)	01/01/2008	Vecchiaia: 65 anni	5 anni	Contributivo
Impiegati**	01/07/2011 a regime dal 2012	Vecchiaia: 65 anni (2021) Anzianità: 62 anni	20 anni 35 anni	Retributivo

La pensione di vecchiaia è calcolata con il metodo contributivo esclusivamente con riferimento ai contributi versati alla "Quota A"

\* L'Istituto ha deliberato, nel corso del 2015, una riforma, allo stato in corso di approvazione da parte dei ministeri vigilanti

otc: - l'Onuosi non è inclusa nella tabella in quanto non gestisce forme obbligatorie di previdenza, ma esclusivamente attività di assistenza;

- il Fasc non è incluso nella tabella in quanto non gestisce forme obbligatorie di previdenza, ma provvede alla liquidazione del conto individuale dell'iscritto alla cessazione del rapporto di lavoro



Allegato n. 2

RISULTATI BILANCI TECNICI AL 31 DICEMBRE 2014 - CASSE DECRETO LEGISLATIVO 509/1994											
Ente	Saldo previdenziale			Saldo generale			Patrimonio				
	Iniziale (2015)	Intermedio (2040)	Finale (2064)	Iniziale (2015)	Intermedio (2040)	Finale (2064)	Iniziale (2015)	Intermedio (2040)	Finale (2064)		
Cnpadc	436.500	325.104	537.975	485.827	1.059.924	2.422.046	6.535.500	27.854.021	70.039.041		
Cassa Forense	752.837	858.995	820.904	754.427	2.236.931	3.569.858	8.873.427	55.497.752	108.239.931		
Cipag	32.000	187.600	342.400	32.100	385.100	895.300	2.264.400	8.670.700	22.443.100		
Inarcassa	458.059	-99.019	291.680	514.959	564.696	1.360.817	8.712.223	25.730.287	41.542.239		
Cassa del Notariato	45.144	136.090	185.707	13.613	145.927	254.209	1.405.107	2.901.806	6.803.031		
Cupr	33.500	-257.360	-184.900	-2.100	-102.150	-189.060	2.289.900	5.150.560	0		
Enasarco	95.376	354.642	1.416.133	155.032	751.924	3.066.992	4.596.481	16.002.303	60.901.951		
Enpacl	58.619	34.112	-24.200	54.019	121.513	131.153	798.662	3.574.722	6.160.898		
Enpam											
in corso di predisposizione											
Enpaf	69.599	-4.324	126.324	101.015	105.777	385.262	1.964.334	4.814.539	10.295.286		
Enpav	56.287	22.131	21.963	52.228	85.320	157.413	555.490	2.674.366	5.448.850		
Enpaia - gestione periti agrari	6.820	4.961	13.291	7.386	15.489	42.055	99.797	400.681	1.055.924		
Enpaia - gestione agrotecnici	1.923	1.216	2.880	1.953	3.809	9.380	21.219	102.092	245.112		
Enpaia - fondo per il TFR per gli impiegati in agricoltura	39.722	-3.607	-2.097	45.843	47.730	93.262	804.832	1.960.793	3.596.581		
Inpgi	-134.282	-366.860	214.033	-54.443	-591.794	-580.254	2.175.364	0	0		
Onaosi	-3.992	28.498	40.128	1.177	37.149	82.721	376.859	728.336	2.317.616		
Fasc	17.055	11.155	51.518	21.845	51.824	151.256	761.882	1.845.696	4.409.635		
<b>RISULTATI BILANCI TECNICI AL 31 DICEMBRE 2014 - CASSE DECRETO LEGISLATIVO 103/1996</b>											
Ente	Saldo previdenziale			Saldo generale			Patrimonio				
	Iniziale (2015)	Intermedio (2040)	Finale (2064)	Iniziale (2015)	Intermedio (2040)	Finale (2064)	Iniziale (2015)	Intermedio (2040)	Finale (2064)		
Enpab	41.245	27.772	15.767	40.189	78.784	117.935	524.746	2.141.343	4.274.070		
Enpapi	88.523	142.313	109.453	85.264	279.767	488.976	509.636	5.334.479	13.900.392		
Enpap	90.421	77.150	16.063	81.297	243.857	366.972	1.049.488	5.464.159	11.663.513		
Eppi	63.483	8.835	-21.294	84.767	87.783	93.558	1.055.914	3.771.356	5.485.016		
Epap	47.975	54.589	90.449	52.607	142.442	313.702	802.384	3.429.581	8.411.608		
Inpgi 2	41.275	75.611	104.560	51.324	156.156	346.059	518.908	2.999.268	8.592.741		

XVII LEGISLATURA - XI COMMISSIONE - SEDUTA DELL'11 APRILE 2016

## Allegato n. 3

	INVESTIMENTI MOBILIARI ED IMMOBILIARI AI VALORI DI BILANCIO												Totale riserve patrimoniali				
	Immobili e fabbricati			Immobilitazioni finanziarie				Attrezzature finanziarie non immobilizzate				Disponibilità liquide			2013	2014	2014
	2013	2014		2013	2014	altro	2013	2014	altro	2013	2014	2014	2013	2014	2014		
				fondi immobiliari	altro	fondi immobiliari	altro	altro									
Cappade	265.049.243	287.927.578	27.022.042	4.058.470.958	111.486.059	4.278.815.141	80.000.000			80.000.000		84.733.000	762.081.000	925.668.000	5.192.623.243	5.688.630.578	
Cassa Firenze	386.725.886	167.208.490	107.572.572	2.521.642.516	420.066.872	3.013.962.447	3.357.978.130			3.357.978.130		3.010.983.845	551.589.643	612.320.572	6.925.508.747	7.824.542.226	
Cine	169.156.391	167.425.510	327.511.000	1.012.660.566	323.862.000	921.362.811	163.555.978			163.555.978		207.963.631	36.952.105	39.677.472	1.709.806.120	1.660.291.424	
Inarcassa	693.357.764	82.662.920	344.650.000	1.522.563.234	1.121.968.000	1.056.714.060	3.414.994.297			3.414.994.297		4.396.663.646	531.221.378	867.912.036	6.506.706.673	7.525.920.662	
Cassa del Notariato	281.873.860	280.710.867	445.940.057	468.328.513	445.670.732	370.727.742	84.570.196			84.570.196		175.199.049	115.264.658	127.320.272	1.395.977.284	1.399.628.662	
Caspr	108.885.442	88.522.929	867.575.306	770.579.098	956.480.106	138.887.244						107.934.949	98.463.798	590.654.761	1.845.503.644	1.882.479.989	
Enasarco	1.508.767.284	1.118.077.378	1.719.910.648	2.590.142.476	2.131.338.697	2.755.209.477	75.261.023			75.261.023			362.712.817	424.246.086	6.256.794.248	6.428.871.638	
Enparc	111.903.381	163.944.618	29.177.080	428.054.033	30.024.000	441.889.497	57.590.863			57.590.863			11.316.002	100.321.070	638.041.279	736.179.185	
Enparn	1.922.246.628	1.850.022.629	2.625.586.403	3.549.629.241	2.781.182.214	3.367.250.640	5.417.132.249			5.417.132.249		6.765.491.107	565.366.508	653.541.893	14.079.961.029	15.417.488.483	
Enparf	125.322.595	124.190.134	201.500.000	701.156.000	201.500.000	807.337.213	115.930.600			115.930.600		211.175.595	593.905.900	535.423.672	1.737.815.095	1.879.626.614	
Enparv	7.689.289	7.689.289	29.000.000	270.161.568	29.000.000	237.484.578	63.492.111			63.492.111		107.243.541	28.731.266	66.967.349	399.074.234	448.384.757	
Enparw - gest. principale	376.132.007	376.156.000				1.050.724.580	63.146.039			63.146.039		69.664.246	197.867.971	186.520.634	1.709.935.462	1.683.065.460	
Inppi - gest. princ.	592.836.571	437.121.645	230.839.000	204.214.000	473.508.000	198.589.000	541.007.000			541.007.000		541.007.000	57.685.000	57.685.000	1.626.681.571	1.707.910.645	
Onasri	8.726.055	8.526.211		262.850.971		256.946.541							4.430.439	18.748.284	276.007.465	284.221.036	
Fase	25.287.554	25.888.171		650.353.377		605.152.784							31.514.561	123.229.947	707.155.492	754.298.902	
Totale Casse d.l.g. 509/94	6.584.059.950	5.185.994.369	6.956.204.028	20.074.595.996	9.026.087.480	19.501.053.755	13.434.658.486			13.434.658.486		16.278.059.609	2.949.103.126	5.320.337.048	50.998.701.586	55.321.532.261	
Enpapb	3.261.547	3.157.304		46.398.796		45.451.895	291.863.952			291.863.952		302.184.375	67.840.411	99.031.453	409.364.706	449.825.027	
Enpapc	1.141.421	1.141.421	152.303.584	179.303.499	212.606.433	129.225.220	59.673.180			59.673.180		124.387.238	3.331.195	10.113.495	395.752.879	477.473.807	
Enpapd	43.429.172	43.429.173	128.213.974	380.403.037	131.729.878	372.622.599	5.020.740			5.020.740		4.999.878	182.646.223	273.737.464	739.713.151	826.518.992	
Equi	15.190.052	15.170.450	129.972.003	352.579.082	161.844.029	383.817.128	74.287.169			74.287.169		248.734.714	277.287.213	114.564.626	849.315.519	923.831.547	
Equv				272.725.227		296.820.197	326.018.721			326.018.721		377.809.668	28.987.132	6.032.379	627.731.080	679.862.244	
Inppi 2			85.049.000	13.003.328	88.964	101.966.208	270.669.240			270.669.240		282.674.133	37.580.451	62.772.437	406.301.019	447.501.742	
Totale Casse d.l.g. 103/196	63.022.192	62.898.348	495.538.561	1.244.412.969	506.269.904	1.329.903.247	1.027.512.002			1.027.512.002		1.339.990.006	597.672.630	565.951.854	3.028.178.354	3.805.013.359	
Totale generale	6.617.082.142	5.288.092.717	7.451.822.589	21.319.008.965	9.532.357.384	20.830.957.002	14.462.190.408			14.462.190.408		17.618.049.615	4.546.775.756	5.896.288.902	54.326.879.940	59.126.545.620	
Variazioni/anno	-1.398.189.425			2.080.534.795	-488.051.963							3.155.859.127		1.349.513.146	4.699.665.680		
Variaz. percentuali/anno				27,92%	-2,29%							21,02%		29,60%		8,63%	

PAGINA BIANCA



\*17STC0016920\*